

Quaderni de L'altro diritto

LE TEORIE CRITICHE DEL DIRITTO

a cura di *Maria Giulia Bernardini* e *Orsetta Giolo*


Pacini
Giuridica



Collana
Quaderni de L'altro diritto

Direttore
Emilio Santoro

Comitato scientifico
Alberto di Martino
Chiara Favilli
Realino Marra
Luigi Pannarale
Aldo Schiavello
Danilo Zolo

In copertina: *Rotonda Foschini* di Davide Righi

ISBN 978-88-6995-281-4

© Copyright 2017 by Pacini Editore Srl



Via A. Gherardesca
56121 Pisa (loc. Ospedaletto)
www.pacinieditore.it
info@pacinieditore.it



Finito di stampare presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore Srl
Via A. Gherardesca • 56121 Ospedaletto • Pisa
Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300
www.pacinieditore.it

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito [web www.aidro.org](http://web.aidro.org).

INDICE

Prefazione

Baldassare Pastore	pag. 9
--------------------------	--------

Introduzione.

Le teorie critiche del diritto: soggettività in mutamento

Maria Giulia Bernardini	» 13
1. Teorie critiche del diritto e molteplicità	» 13
2. Il soggetto unico “in frammenti” (e oltre)	» 17
3. Le ragioni di una scelta: una guida alla lettura	» 23

1. *Critical Race Theory*: temi e problemi degli studi critici sulla “razza”

Gianfrancesco Zanetti	» 35
1. Introduzione	» 35
2. La <i>Critical Race Theory</i> (CRT)	» 36
3. “Razza” va scritto fra virgolette	» 37
4. “Cieco rispetto al colore”	» 40
5. CRT ed eguaglianza	» 41
6. Astrologia e razze	» 43
7. CRT e militanza	» 44

2. Il colore nel diritto: costruire la soggettività nell’esperienza della *Critical Race Theory*

Giovanni Marini	» 51
1. Il diritto e la discriminazione razziale: la <i>Critical Race Theory</i>	» 51
2. La <i>Critical Race Theory</i> nella genealogia dei movimenti post-realisti	» 52
3. La <i>Critical Race Theory</i> e gli studi giuridici dei “ <i>minority scholars</i> ”	» 53
4. Il movimento per i diritti civili e l’emersione della CRT	» 54
5. La critica alla normalizzazione della disuguaglianza razziale	» 56
6. Dal <i>colorblind</i> alla <i>race consciousness</i>	» 57

7. Due approcci critici a confronto: il rapporto tra <i>Critical Legal Studies</i> e <i>Critical Race Theory</i>	»	60
8. Una prova di dialogo: tra <i>trashing and rights talk</i>	»	62
9. <i>Crit Wars</i> : il confronto tra CLS e CLT.....	»	63
10. L'influenza della CRT sulle tesi dei <i>Critical Legal studies</i> : a proposito dell'indeterminatezza del diritto.....	»	66
11. La critica alla neutralità del diritto ed il caso dell' " <i>bate speech</i> "	»	67
12. Dall' " <i>intersectionality</i> " alla " <i>multidimensionality</i> "	»	69
13. I <i>LatCrit</i> e il processo di differenziazione razziale degli altri gruppi etnici	»	70
14. La CRT come attenzione all'esperienza delle persone di colore: " <i>counter-narrative storytelling</i> "	»	71
15. La diffusione dell'estetica "prospettivista"	»	73
16. Conclusioni	»	75

3. La critica al diritto (neo)coloniale: i *Post-Colonial Studies*

Silvia Vida	»	79
1. Le radici storiche e culturali dei <i>Post-Colonial Studies</i>	»	79
1.1. <i>Il carattere frammentario dei Post-Colonial Studies</i>	»	79
1.2. <i>Dalla cronologia all'ideologia: dal post all'anti. I contributi del pensiero marxista</i>	»	81
1.3. <i>Il Sessantotto e la crisi dell'Illuminismo: postmodernismo e poststrutturalismo</i>	»	84
1.4. <i>La critica letteraria: dalle Letterature del Commonwealth alle Post-Colonial Literatures</i>	»	85
2. La decostruzione della modernità occidentale e l' "orientalismo"	»	87
3. Il paradigma della subalternità e la "violenza epistemica"	»	90
3.1. <i>La resistenza del subalterno</i>	»	90
3.2. <i>La nascita dei "Subaltern Studies"</i>	»	92
3.3. <i>Il postcolonialismo "globale"</i>	»	95
4. Postcolonialismo e diritti umani. Orientalismo e occidentalismo.....	»	96
5. Teoria postcoloniale delle migrazioni	»	98
5.1. <i>Postcolonialismo e critica all'etnocentrismo</i>	»	98
5.2. <i>Immigrazione, emigrazione e neocolonialismo</i>	»	99
6. Ibridazione e diaspora: nuove prospettive dei <i>Post-Colonial Studies</i>	»	102
6.1. <i>Cultura, razza, potere</i>	»	102
6.2. <i>Il femminismo "transnazionale"</i>	»	103

4. *A Walk to the Wild Side*. Un viaggio alle origini del diritto (privato) nelle colonie

Giacomo Capuzzo	» 109
1. Cenni introduttivi	» 109
1.1. <i>La costruzione del discorso coloniale quale prodotto dei modelli culturali occidentali ed il ruolo del diritto</i>	» 110
2. Il fenomeno coloniale quale lato oscuro della modernità. Da pagina nera a luogo di nascita.....	» 113
3. La nascita della concezione moderna della colonia: il ruolo del diritto nel passaggio dal paradigma schiavista a quello colonialista.....	» 117
3.1. <i>Il ruolo del diritto privato nello spazio giuridico e sociale della Colonia. Il caso delle colonie spagnole tra il XVI ed il XVII secolo</i>	» 119
4. La costruzione del mondo coloniale attraverso il diritto comune: l'istituto dell' <i>Encomienda</i>	» 120
5. Un lessico moderno per le colonie: la Seconda Scolastica ed il diritto privato. Il caso del diritto di proprietà	» 124
6. Conclusioni	» 128

5. Soggetti e spazi in trasformazione: appunti per una *Critical Migration Theory*

Enrica Rigo	» 133
1. Quale oggetto per una <i>Critical Migration Theory</i> ?	» 133
2. La <i>Critical Migration Theory</i> come metodo	» 136
3. La posta in gioco della mobilità	» 141
4. La <i>Critical Migration Theory</i> come necessità del diritto.....	» 143

6. I rifugiati e le nostre categorie di morale, politica, diritto e democrazia

Emilio Santoro	» 151
1. Morale, Politica e Diritto	» 153
2. Politica e Diritto.....	» 161
3. Democrazia (escludente) e proceduralizzazione del conflitto.....	» 167
4. Epilogo apologo: ancora su morale e politica, ricordando Hobbes	» 173

7. Femminismi e diritto: un rapporto controverso

Lucia Re.....	» 179
1. Introduzione	» 179
2. Le lotte per l'emancipazione: la "prima ondata"	

del femminismo	» 182
3. Libertà femminile e diritto nel femminismo della “seconda ondata”	» 187
4. Dal femminismo della “seconda ondata” al femminismo globale: MacKinnon, Fineman e Nussbaum.....	» 189
5. Il postfemminismo: i diritti individuali come parte del capitale sociale	» 194
6. Conclusione. Il realismo femminista	» 198
 8. Il giusfemminismo e le sfide del neoliberismo.	
A proposito di soggetti, libertà e diritti	
Orsetta Giolo.....	» 207
1. Il “tempo-ora” della teoria giusfemminista.....	» 207
2. Un metodo (ancora) innovativo.....	» 210
3. I soggetti, la libertà, il mercato. Le sfide del neo-liberismo per il giusfemminismo contemporaneo	» 214
3.1. <i>Il diritto e i soggetti. Il corpo delle donne e il regime di eccezione</i>	» 216
3.2. <i>La libertà delle donne nell’era del neoliberismo. I rischi di un fraintendimento</i>	» 221
 9. Contro l’eteronormatività. La soggettività queer di fronte al dilemma del riconoscimento giuridico	
Fabrizio Mastromartino.....	» 231
1. Genealogia, metodologia e teoria <i>queer</i>	» 231
1.1. <i>Genealogia queer</i>	» 231
1.2. <i>Metodologia queer</i>	» 233
1.3. <i>Teoria queer</i>	» 234
2. Identità e soggettività <i>queer</i>	» 235
2.1. <i>Identità queer</i>	» 235
2.2. <i>Soggettività queer</i>	» 236
3. Diritto e politica nella prospettiva <i>queer</i>	» 237
3.1. <i>La critica del diritto e i suoi limiti</i>	» 237
3.2. <i>Politica queer</i>	» 239
3.3. <i>Un caso esemplare: il dibattito sul “matrimonio omosessuale”</i>	» 239
 10. <i>Queer Eye for the Straight Guy</i>. Sulle possibilità di un’analisi giuridica <i>queer</i>	
Maria Rosaria Marella	» 249

1. Introduzione	» 249
2. Sessualità e identità	» 253
2.1. <i>Dalla rivendicazione delle differenze alla critica anti-identitaria</i>	» 253
2.2. <i>Dispositivi giuridici, identità e costruzione del soggetto</i>	» 257
2.3. <i>Queer Theory e femminismo</i>	» 261
3. Critiche post-coloniali	» 265
4. Conclusioni: il <i>queer</i> come stile	» 267
 11. Note critiche sui rapporti tra diritto ed economia	
Giovanni Tuzet.....	» 273
1. Sfondi storici e inquadramento	» 273
1.1. <i>Diritto, etica ed economia</i>	» 274
1.2. <i>Forma giuridica e materia economica</i>	» 277
1.3. <i>Norme come incentivi</i>	» 278
2. Approcci positivi e normativi	» 281
2.1. <i>Economia positiva e normativa</i>	» 281
2.2. <i>AED normativa</i>	» 282
2.3. <i>AED positiva</i>	» 283
2.4. <i>Analisi positiva e proposte normative</i>	» 284
3. Approccio neoclassico e comportamentale	» 285
3.1. <i>AED neoclassica</i>	» 287
3.2. <i>AED comportamentale</i>	» 288
3.3. <i>Questioni di Nudge</i>	» 290
 12. Diritto e capitalismo. Leggi dello Stato e leggi del mercato nella costruzione della soggettività neoliberale	
Alessandro Somma	» 295
1. Dalla fine della storia allo scontro tra modelli di capitalismo	» 295
2. La libera circolazione di capitali e il conflitto tra economia dei flussi ed economia dei luoghi	» 297
3. Reagire automaticamente agli stimoli del mercato: la biopolitica neoliberale	» 299
4. I Rapporti <i>Doing business</i> e lo scontro tra <i>common law</i> e <i>civil law</i>	» 303
5. Ristrutturazione del debito sovrano e circolazione di modelli neoliberali	» 306
6. Fine del capitalismo?	» 309

7. Democrazia economica e costituzionalismo antifascista.....	» 311
13. Dalla crisi del soggetto alle soggettività possibili: elementi per una teoria critica disabile del diritto	
Maria Giulia Bernardini	» 317
1. Chi non può essere soggetto	» 317
2. <i>Disability Studies</i> : una teoria critica del diritto?	» 320
3. Disabilità e capacità	» 329
4. Bilanci e prospettive.....	» 335
14. Codici culturali e ordini normativi della disabilità. Critica del riduzionismo giuridico	
Ciro Tarantino	» 339
1. Il discorso del re.....	» 339
2. L'infinitamente piccolo.....	» 340
3. Critica e Crisi	» 344
Conclusioni. Le teorie critiche del diritto: un tentativo di sistematizzazione	
Orsetta Giolo.....	» 355
1. Le teorie classiche, le teorie critiche e il neo-liberismo	» 355
2. Di teoria in teoria	» 360
3. Gli assunti condivisi sul piano della filosofia e della teoria del diritto.....	» 365
Postfazione. Le teorie critiche del diritto. Tra filosofia giuridica e filosofia politica	
Thomas Casadei	» 379
1. "Linee della critica"	» 379
2. Dalla struttura ai soggetti: la critica al positivismo giuridico e al formalismo	» 383
3. L'attenzione alla vita concreta e il principio di rilevanza: dalla teoria ai fori pubblici	» 389
4. Identità plurime, trasformazioni del linguaggio giuridico, pratica politica: l'"orizzonte della critica" tra questioni controverse, nuovi dilemmi, percorsi possibili	» 393
Le autrici e gli autori	» 411

POSTFAZIONE

LE TEORIE CRITICHE DEL DIRITTO TRA FILOSOFIA GIURIDICA E FILOSOFIA POLITICA *

Thomas Casadei

Sommario

1. “Linee della critica” – 2. Dalla struttura ai soggetti: la critica al positivismo giuridico e al formalismo – 3. L’attenzione alla vita concreta e il principio di rilevanza: dalla teoria ai fori pubblici – 4. Identità plurime, trasformazioni del linguaggio giuridico, pratica politica: l’“orizzonte della critica” tra questioni controverse, nuovi dilemmi, percorsi possibili

1. “Linee della critica”

L’affermazione secondo cui «ben poche esperienze di pensiero rinunciano oggi a presentarsi come “critica” e ben poche non si pongono l’obiettivo di cogliere le linee che attraversano pensiero e realtà, di decifrarle e di proporre una diversa interpretazione o una ridislocazione» (Galli 2016, p. 414) è certamente plausibile.

Così una forma di critica, tutta teorica e normativa, quale quella di impianto *razionalista* ha fatto emergere ciò che si potrebbe definire la «linea della giustizia e dell’ingiustizia» (ovvero quella che «interpreta l’esperienza dal punto di vista del fiorire o deperire del soggetto e delle sue facoltà» [ivi]) come hanno mostrato emblematicamente le tesi di John Rawls e di Ronald Dworkin nonché, entro una diversa traiettoria, di Jür-

* Le mie riflessioni sulla critica – e sugli approcci critici rispetto alla filosofia giuridica e alla filosofia politica – sono iniziate dai dialoghi con Anselmo Cassani (1946-2001) e Massimo Rosati (1969-2013), due studiosi che avevano fatto di tale questione un asse a partire dal quale esaminare temi e problemi della storia delle idee e della teoria sociale, nonché – e questo li accomunava – per comprendere, più da vicino, le relazioni tra soggetti individuali, gruppi, comunità e contesti giuridico-istituzionali, mettendo così a frutto le acquisizioni della lezione di Émile Durkheim ma anche quelle del lungo e complesso itinerario di Jürgen Habermas. Il presente contributo costituisce idealmente un ulteriore momento di quei dialoghi, bruscamente interrotti dalla loro prematura scomparsa.

Per la messa a punto di alcune riflessioni, centrali per l’architettura complessiva del testo, ho potuto giovarmi dello scambio continuo sviluppato nell’ambito del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio Emilia e per il quale ringrazio, insieme al suo direttore Gianfrancesco Zanetti, Francesco Belvisi, Alessandro Di Rosa, Manuela Tagliani, Serena Vantin, Matteo Zattoni. Un ringraziamento devo altresì, per alcuni suggerimenti e osservazioni critiche, a Luca Baccelli, Alessandra Facchi, Marina Lalatta Costerbosa, Maria Laura Lanzillo, Valeria Marzocco, Gianmaria Zamagni.

gen Habermas, il quale esplicitamente presenta il suo lavoro come una ricostruzione della teoria critica. Altre prospettive critiche, mosse da un approccio realista e ancorato a specifici *contesti* nel solco dei *Critical Legal Studies*, ruotano attorno alla «linea del colore» («indagando e rovesciando le forme di esclusione o di subalternità derivanti dal pregiudizio razziale e dalla povertà che esso induce» [ivi]): è il caso della *Critical Race Theory* (CRT)¹ che, a partire dal contesto statunitense, si è intersecata in tempi piuttosto recenti con alcune prospettive di origine continentale, all'incrocio tra ispirazione marxista e studi culturali, come quella di Étienne Balibar (2016).

Altri percorsi ancora – riannodando il filo di un approccio critico per eccellenza che ha interrotto secoli e secoli di dominio, oppressione ed esclusione dalla sfera giuridica e politica – si concentrano sulla «linea del genere» («rilevando o le discriminazioni operate sulla diversità, o la neutralizzazione delle differenze che si realizza attraverso la neutralità del potere/sapere moderno» [ivi]): percorsi di questo tipo sono quelli riconducibili, entro l'ampia costellazione dei *gender studies*, alle diverse articolazioni della *teoria critica femminista* e, più in particolare con riferimento all'ambito giuridico, del *femminismo giuridico* e del *giusfemminismo* (cfr. Casadei [a cura di] 2015; Bernardini-Giolo [a cura di], 2015).

Prospettive ormai consolidate, anche se non ancora adeguatamente riconosciute nelle loro implicazioni², sono poi quelle generatesi attorno alla «linea della vulnerabilità/dipendenza» e che danno voce ai cosiddetti *Disability Studies*³, nonché quelle che, a partire dalla «linea dell'orientamento sessuale», ripensano gli spazi del potere, del diritto, delle relazioni, oltre che della vita quotidiana a partire dall'autodeterminazione nella sfera della sessualità (e, in questo caso, siamo all'interno della costellazione dei *Queer studies*)⁴; altri indirizzi critici, come i *Post-Colonial Studies*, fanno emergere le «linee coloniali», assumendo le forme di subordinazione generate dal colonialismo come paradigma per ridefinire i rapporti intellettuali e politici⁵ (recuperando, in tal senso, così come avviene anche per la CRT, alcune intuizioni di Antonio Gramsci sui *ceti subalterni*⁶ con il fine

¹ Si vedano, a questo proposito, Thomas-Zanetti (2005), e i contributi dello stesso Zanetti e di Giovanni Marini in questo volume.

² Lo stesso Galli (2016) non le menziona nella sua ampia e documentata rassegna.

³ Si vedano Bernardini 2016 e i contributi della stessa Bernardini e di Ciro Tarantino in questo volume. Cfr. anche Marra 2010; Zanichelli 2012.

⁴ Per un'ampia disamina, a titolo esemplificativo: Haggerty, McGarry 2007. Cfr., in una letteratura in continua espansione, Bernini 2013, nonché i contributi di Maria Rosaria Marella e di Fabrizio Mastro Martino in questo libro.

⁵ Cfr. Young 2005; Mellino 2005; Mezzadra 2008.

⁶ Su questo specifico aspetto si veda Filippini 2011, in part. pp. 99-135.

precipuo di mettere in questione l'«occidentalismo giuridico»⁷); ancora, «le stesse linee divisorie poste dal potere (i confini degli Stati)» sono criticate da quelle prospettive che mostrano come i confini stessi, «lunghi dal separare l'interno e l'esterno in modo chiaro e distinto, sono stati trasformati dai migranti in spazi di conflitto e di ridefinizione antagonistica di identità» (Galli 2016, p. 414)⁸: si tratta dei cosiddetti *Border Studies*, entro i quali si intersecano, sovente, gli esiti delle prospettive basate sulla linea del colore e quelle specificamente basate sulle linee coloniali⁹ dando vita a quella che recentemente ha assunto le sembianze di una effettiva *Critical Migrant Theory*¹⁰.

Entro questo scenario, non senza qualche eccesso di schematizzazione, le forme della filosofia politica contemporanea possono essere raggruppate in *mainstream* e *Critical Theory* (cfr. Galli 2015)¹¹.

Mentre alle radici (e agli sviluppi) delle prime possono essere indubbiamente ricondotte le diverse traiettorie dell'analisi economica del diritto¹², alle seconde apparterrebbero le diverse tradizioni critiche sopra menzionate che, con modalità diverse e dialogando con le pagine di Gramsci e di Michel Foucault¹³ (nonché, per alcuni aspetti, di Karl Marx e del marxismo della Scuola di Francoforte, di Ludwig Wittgenstein, di Jacques Derrida e pure di Jacques Lacan [Bix 2017, p. 299; cfr. Minda 1999]¹⁴), segnano una forte lontananza

⁷ Questa la direzione argomentativa seguita nei contributi a questo volume di Silvia Vida e di Giacomo Capuzzo.

⁸ Anche qui, tra i tanti riferimenti possibili, segnalo Rigo 2007 e Milazzo 2016, oltre ai contributi della stessa Rigo e di Emilio Santoro a questo libro.

⁹ Per un esempio emblematico: Balibar, Mezzadra e Samaddar (eds.) 2012.

¹⁰ Sono indubbiamente individuabili altri percorsi critici che, per ragioni di spazio, non verranno esaminati in questa sede. Tra questi è certamente significativo quello che, a partire da un approccio ecologista, mette in discussione gli assunti del neoliberismo: si vedano, a questo proposito, gli interventi e i materiali presentati nell'ambito della 5th International Degrowth Conference (Budapest, 30 agosto-3 settembre 2016: <https://budapest.degrowth.org/>).

¹¹ Per un'ampia ricognizione sia delle radici storiche sia delle implicazioni teoretiche della *Critical Theory*, nonché delle sue prospettive, si veda Rasmussen, Swindal (eds.) 2004.

¹² Per una trattazione manualistica si vedano Chiassoni 2001, Guglielmetti 2009 e, da ultimo, Bix 2017, pp. 275-295. In una direzione opposta si rivolgono però altri percorsi d'analisi, maturati più di recente, quali quelli presi in esame nei loro contributi da Alessandro Somma e da Giovanni Tuzet.

¹³ In un'ampia letteratura, cfr., da ultimo, Brigaglia 2016.

¹⁴ Significativo è in tale orizzonte il percorso di Judith Butler che, a partire da ascendenze foucaultiane e derridiane, sviluppa un approccio critico di decostruzione dei soggetti e delle identità a partire dal linguaggio, con dirette implicazioni sul modo di concepire le norme (Butler 2006, 2013). Su Wittgenstein e la critica al linguaggio universalistico: Tully 1995.

Nel contesto della letteratura italiana, per quanto riguarda l'impatto della teorizzazione di Derrida nella sfera del diritto si vedano gli studi di Andronico: 2003, 2006.

da un impianto normativo *à la* Rawls e da coloro che hanno risentito, più o meno direttamente, della sua influenza.

In realtà, piuttosto controversa è la collocazione delle prospettive connotate dall'approccio razionalista nelle sue diverse accezioni: *liberal*, derivanti da Rawls e da Martha C. Nussbaum, ma si potrebbe aggiungere, sul versante giusfilosofico, pure da Dworkin; "dialettiche" nel senso di Habermas e dei suoi seguaci; "comunitarie", "repubblicane" e "radical-democratiche" alla maniera di Michael Sandel, di Philipp Pettit ma anche di Michael Walzer, Iris M. Young e di altre femministe statunitensi. Esse, in certi casi, sono ricondotte a mera variazione dell'opzione *mainstream*, in altri – e questo è, a mio avviso, il caso di alcuni autori e autrici in particolare (Young e Walzer, ad esempio¹⁵) – a significativa interpretazione della seconda, ovvero della costellazione della *critical theory*.

Tra le questioni che emergono in siffatto panorama assai variegato intendo qui soffermarmi, in modo inevitabilmente settoriale, su tre di esse: in primo luogo, la critica ad uno specifico modo di intendere il *rapporto tra diritto e potere* e, di conseguenza, i contenuti stessi del diritto, ciò che, a partire da una critica radicale all'impianto del giuspositivismo e del suo formalismo, sposta il *focus* delle indagini giusfilosofiche dalla struttura giuridica ai soggetti, con rilevanti implicazioni sul piano filosofico-politico (§ 2); in secondo luogo, a partire da questo cambio di visuale che pone in primo piano la *concretezza*, l'emergere di una serie di questioni inedite che allargano i confini delle ricerche filosofico-giuridiche generando un dibattito – con le conseguenti prese di posizione – che coinvolge tutti i *fori pubblici* (assemblee legislative, camere di consiglio giudiziarie, consessi di giuristi e giuriste) (§ 3); in terzo luogo, la questione relativa a quale sia l'*orizzonte della critica* e quale debba essere il suo orientamento finale: l'«esprimere giudizi normativi», il «mobilitare esclusivamente i dati dell'esperienza», o, ancora, il rendere possibili argomentazioni che combinino, come si vedrà, «esposizione e trasformazione» (§ 4).

Il percorso sviluppato dovrebbe restituire una concezione di cosa sia, effettivamente, *critica* e mostrare come questa possa non limitarsi ad una mera decostruzione dell'esistente, sia sul piano politico-istituzionale sia su quello prettamente giuridico.

L'esito a cui miro è quello di elaborare una concezione critica che com-

¹⁵ Come ho cercato di mostrare in un mio saggio recente, cui mi permetto di rinviare (Casadei 2016b), entrambi intrattengono, significativamente, uno specifico e peculiare rapporto con la lezione della Scuola di Francoforte ma soprattutto consentono di immaginare un "ponte" tra approcci razionalistici e approcci radicali, cosa resa possibile dalla messa a punto di peculiari virtù che chi si cimenta nell'attività critica dovrebbe maturare e, al contempo, provare a mettere in atto. D'altra parte, si può sostenere con buoni argomenti che anche quello di Rawls rappresenti un tentativo di teoria critica distante dall'opzione *mainstream*: per alcuni spunti a questo riguardo si veda Baccelli 1989.

bini giudizi normativi e mobilitazione a partire dall'esperienza, cioè che concepisca la forma della normatività non disgiunta dalla concretezza e dalla dimensione dell'identità e dei corpi, in una costante *co-implicazione* tra diritto e potere, e, di conseguenza, tra le discipline che nel diritto e nel potere trovano il loro statuto costitutivo: filosofia giuridica e filosofia politica.

2. Dalla struttura ai soggetti: la critica al positivismo giuridico e al formalismo

Ciò che accomuna tutti gli approcci critici menzionati è l'assunto fondamentale – sostenuto dal realismo giuridico americano e rilanciato dai *Critical Legal Studies* ma risalente a un'antica tradizione critica – secondo cui regole apparentemente neutrali funzionano, in realtà, a beneficio di chi detiene il potere. Ciò introduce due importanti conseguenze: il tema, assai ricorrente, relativo alla *contingenza* delle regole e dei concetti del diritto (cfr. Douzinas, Goodrich e Hachamovitch 1993); ossia, quello relativo al modo in cui le regole avrebbero potuto svilupparsi diversamente da come in realtà hanno fatto, per cui le norme e i concetti giuridici non dovrebbero essere considerati naturali o necessari, né tantomeno neutrali e imparziali, ma – in quanto contingenti – *potenzialmente soggetti al cambiamento* (cfr. Bix 2017, pp. 300-301).

Assumere questo punto di vista significa mirare al cuore della teorizzazione del positivismo giuridico inteso come “cultura giuridica”¹⁶ e quindi, pure, delle sue più recenti articolazioni (intese sia in senso «esclusivo» sia in senso «inclusivo»: cfr. Bix 2017, pp. 64-68; e soprattutto, per un'ampia panoramica, Schiavello, Velluzzi [a cura di] 2005¹⁷).

Come è stato opportunamente osservato da ultimo, con precisione, da Francesco Belvisi, «il positivismo giuridico, nella sua versione metodologica praticata da parte della dottrina giuspubblicistica e dalla filosofia analitica [...] intende descrivere il “diritto che è”, servendosi della categoria di “norma”. Questa presunta operazione scientifica, ma, in effetti, di natura propriamente “ideologica”, cerca di ricondurre e assimilare al diritto “che è” i suoi elementi, che – propriamente – norme non sono, come, ad esempio, la consuetudine. Questo tipo di descrizione, in realtà, configura un'operazione riduzionistica, poiché punta a concepire come norma tutto il fenomeno giuridico, per cui tale “descrizione” non è mera osservazione, ma è un “fare”, cioè, un costruire. Il presunto diritto “che è” non viene descritto, ma – appunto – fatto, costruito da architetti e carpentieri, che usano le norme come materiale da costruzione. In realtà, per quanto composto in massima parte da norme, l'odierno or-

¹⁶ E, *a fortiori*, del giusnaturalismo.

¹⁷ Nell'attuale dibattito anglo-americano è altresì presente, come ricorda Barberis (2011), un'interpretazione «normativa» del positivismo giuridico.

ordinamento giuridico consta anche di elementi che norme non sono: si tratta, tradizionalmente, di consuetudini, e ora anche di principi costituzionali, in particolare di quei principi costituzionali, che dottrina e giurisprudenza costituzionali qualificano come “supremi” (Belvisi 2016, pp. 163-164)¹⁸.

Da questa angolazione prospettica si può affermare che la «descrizione positivista, ammantata di purezza e neutralità scientifiche, concepisce il diritto in senso “autoreferenziale”, cioè in un’aura di piena e totale autonomia concettuale e, quindi, come separato da un qualsiasi contesto, anche da quello sociale, e in questo essa resta fedele alla tradizione giuspositivista otto-novecentesca, che credeva di poter generalizzare il diritto dello “Stato di diritto” europeo-continentale a ordinamento giuridico universale: si pensava, infatti – illuministicamente – di poter elaborare una “teoria generale del diritto”» (ivi, p. 165).

La conseguenza di questo tipo di approccio è assai rilevante: «concependo il diritto come separato, dottrina giuspositivista e filosofia analitica non si sono accorte – teoricamente – né delle modificazioni sociali e istituzionali intervenute tra Otto e Novecento» (ivi) né, soprattutto, nel corso della seconda metà del Novecento, delle radicali modificazioni che quei cambiamenti hanno provocato all’interno dell’ordinamento giuridico¹⁹.

A tutt’oggi, dottrina e filosofia giuspositiviste continuano a ritenere il diritto come ordinamento giuridico dello “Stato di diritto”, tutt’al più nella versione “perfezionata”, «più evoluta» dello “Stato costituzionale di diritto”. In questo modo si può sostenere – erroneamente – che lo “Stato di diritto” sarebbe il *genus*, mentre “Stato giurisdizionale”, “Stato legislativo” e “Stato costituzionale” sarebbero le *species*: «si tratta di altrettante graduazioni dello Stato di diritto che si sviluppano l’una dall’altra, come tappe di un processo evolutivo» (Barberis 2012, § 2 e 2.1; cfr., più in generale, Pino e Villa [a cura di] 2016)²⁰.

Il positivismo giuridico, è ben noto, ha trovato un solidissimo alleato nella filosofia analitica. L’approccio analitico al diritto (e al suo studio) può assumere – ed effettivamente ha assunto – diversi significati²¹.

¹⁸ Sulla dimensione «ideologica» del giuspositivismo restano decisive le pagine di Carlos Santiago Nino (1999, pp. 167-208). Occorre certamente tener presente, sulla scorta dell’interpretazione di Bobbio (1972, pp. 101-126; 1996, pp. 233-250) ripresa in tempi recenti anche da Barberis (2011, p. 58), i diversi tipi di giuspositivismo («metodologico», «teorico», «ideologico») ma, al tempo stesso, credo che alcuni tratti fondanti che le accomunano possano consentire, come si fa in queste pagine, una trattazione “comprensiva” di questo approccio e delle sue varie declinazioni.

¹⁹ Un’eccezione può essere considerata l’elaborazione di Luigi Ferrajoli (2007) che resta comunque saldamente ancorata ad una «teoria assiomaticizzata del diritto»: cfr. Baccelli, a cura di, 2012. Si veda anche Di Lucia, a cura di, 2011.

²⁰ Per una diversa trattazione si veda, tuttavia, Costa e Zolo (a cura di) 2002.

²¹ Riprendo qui l’utile esposizione contenuta in Borsellino 2016, p. 34, con la quale ho

Vi è, in primo luogo, l'analiticità già propria della "Analytical Jurisprudence", legata al pensiero filosofico-giuridico inglese e avviata da John Austin, alla quale si richiamano molteplici correnti analitiche caratterizzate dalla «comune tendenza a guardare dentro le macchine del diritto e della cultura giuridica, a riconoscerne i pezzi, a smontarli e rimontarli, a disegnarne i modelli e a determinarne le relazioni: occupandosi più della struttura interna del diritto che delle sue funzioni sociali, più del diritto come sottosistema di sottosistemi fatti di norme e di istituti che del diritto come sotto-sistema del sistema sociale» (Scarpelli 1981, p. 177).

In secondo luogo, vi è l'analiticità fatta propria da chi, nel solco della tradizione della filosofia come analisi del linguaggio, ne estende i metodi e ne applica gli strumenti allo specifico ambito della filosofia del diritto e, più in generale, della filosofia politica e della filosofia morale, di cui la filosofia del diritto costituisce una parte importante, «avvedendosi che le nozioni giuridiche, a cominciare da quella di norma, vanno accostate e trattate come strutture di linguaggio, e che dietro le controversie in ambito giuridico vi sarebbero, prima di tutto, divergenze circa il significato dei termini in uso nel diritto» (Borsellino 2016, p. 34).

Sia che ci si concentri, in maniera omnicomprensiva, sulla struttura interna del diritto sia che ci si soffermi, con il massimo rigore, sulle strutture del linguaggio che caratterizzano le norme, resta il fatto che ciò che viene ad essere relativizzato, marginalizzato, o addirittura espunto da questa modalità di concepire la filosofia giuridica, è il riferimento al sistema sociale, alla realtà politica, alle sue tensioni e trasformazioni²². In altri termini, la *standard view* giuspositivistica prevalente ha sancito che, dal punto di vista metodologico, compito della scienza giuridica è la descrizione del diritto esistente a partire dalle norme positive e dalla struttura dell'ordinamento e ciò, di fatto, ha avuto come effetto l'oscuramento della relazione tra diritto e società, come se oggettivo fosse il diritto stesso, ossia un paradossale effetto di *naturalizzazione* del diritto positivo.

Se si vuole "prendere sul serio" l'aspetto oscurato dal positivismo giuridico

avuto modo di dialogare su queste tematiche a partire dalla lezione di Norberto Bobbio e Uberto Scarpelli. Per un'illustrazione del percorso di maturazione che porterà i due principali esponenti, in Italia, dell'«alleanza tra positivismo giuridico e filosofia analitica» ad una svolta nella direzione del «post-positivismo» si veda Faralli 2002, pp. 8-11.

²² La dottrina dello Stato (liberale) di diritto poggiava sull'ideologia dello Stato nazionale culturalmente omogeneo, mentre lo Stato costituzionale si propone di governare una società "costitutivamente" pluralista. Da questo punto di vista, la costituzione è il custode del pluralismo sociale: esso trova la sua prima garanzia nel divieto di discriminazione e si può sviluppare in conformità – oltre, naturalmente, alla tutela dei diritti fondamentali – a quegli "ideali regolativi" che sono i principi costituzionali (cfr. Belvisi 2016, p. 165). Questione decisiva diviene, più in specifico, quanto sia esteso tale pluralismo e quali gruppi, *effettivamente*, ricomprenda. Su questo punto, da ultimo, Marzocco 2016.

– e dal formalismo che ad esso si connette (anche nelle più recenti formulazioni del *legal liberalism*)²³ – e, dunque, cimentarsi con la *funzione sociale* del diritto (cfr., sulle sue varie funzioni: Viola e Zaccaria 2003), bisogna tenere in considerazione il “fatto” che gli ordinamenti (e le costituzioni) sono «insieme documenti politici e giuridici»: in quanto tali contengono “concetti interpretativi” (Dworkin 2013, p. 19), che rispecchiano gli ideali delle soggettività politiche che prendono corpo nella società, che manifestano istanze e promuovono rivendicazioni nei riguardi dell’ordinamento giuridico e, più in generale, degli assetti istituzionali, reclamando *riconoscimento* (cfr. Belvisi 2013).

Nuovi “pezzi del diritto” possono essere pensati, rivendicati, reinterpretati, fino addirittura a divenire vincolanti senza essere, per questo, ridotti solamente a “norme” (di qui lo specifico potere assegnato al giurista: Brigaglia 2012). In questa chiave – ben riassunta da Viola (2012, p. 5) – il diritto «comprende non solo i comandi e le decisioni dell’autorità politica, ma anche le dottrine e i concetti elaborati dai giuristi, le interpretazioni e le decisioni dei giudici, le istituzioni sociali e politiche»²⁴. Ciò vuole dire che il diritto assume «un carattere culturale» e si propone come «linguaggio comune dell’interazione sociale», sulla scia di quanto aveva intuito Lon Fuller (cfr. *ivi*)²⁵, ma anche – e qui sovengono alla mente le teorie anti-formaliste di fine Ottocento-inizio Novecento – come possibile strumento di protezione e garanzia delle aspettative delle persone e dei gruppi sociali, nonché come modalità di azione politica tesa alla trasformazione delle forme di interazione.

Tutto questo è però possibile a partire da una *teoria critica* che, muovendo dai soggetti e dai gruppi, si ponga come spazio di sutura tra filosofia giuridica e filosofia politica, tra la riflessione sugli ordinamenti, le istituzioni, le norme, da un lato, e la società e, appunto, l’azione politica, dall’altro: autori come Habermas e Foucault, ma anche Niklas Luhmann e Pierre Bourdieu, approcci come quelli dei *Critical Legal Studies* e delle correnti femministe divengono, entro siffatto scenario, imprescindibili per una riflessione filosofico-giuridica che non rifugga la disamina dei rapporti tra diritto e società, ovvero tra il diritto e ciò che sta dietro e dentro il diritto stesso (cfr. Campesi, Papolizio e Riva 2009 e, in precedenza e con riferimento ad alcuni autori e filoni di pensiero, Zanetti 1999 [a cura di]).

Ciò che viene in rilievo è, allora, non tanto la “struttura del diritto” o la “struttura del linguaggio” che ne definisce le norme ma gli *effetti percepiti del diritto* stesso, l’esperienza della struttura giuridica e del linguaggio giuridico che l’accompagna. Tali effetti – come ha mostrato ad esempio la *Critical Race Theory* – insegnano qualcosa sulla natura del diritto stesso: «sull’essere

²³ Per un’utile panoramica sul formalismo si veda Stone 2002.

²⁴ Fornire una definizione del diritto è, del resto, ancora uno dei compiti della filosofia del diritto: cfr., ad esempio, Jori, Pintore 1998, p. 35.

²⁵ Su Fuller, da ultimo, Porciello 2016.

un oggetto di proprietà, sull'essere danneggiati da una forma di espressione costituzionalmente protetta, sull'essere membro minoritario di una facoltà di giurisprudenza di bianchi» (Bix 2017, p. 315).

Gli effetti percepiti del diritto spostano l'attenzione – comportando un radicale cambio di visuale – sull'*esperienza del diritto*, ossia sull'«insieme delle relazioni che le persone hanno *quotidianamente* con i vari aspetti del sistema giuridico» (ivi). Per i membri delle minoranze ciò può significare essere oggetto di discriminazioni, dirette o indirette, di umiliazioni da parte dei membri della maggioranza, di molestie, di sospetti da parte delle forze dell'ordine proprio in quanto appartenenti ad uno specifico gruppo (la cosiddetta pratica del *racial profiling*).

Che queste azioni discriminanti possano essere illegali o diventarlo non è una questione che attiene meramente alla struttura – giuridica o sintattica (cfr. Guastini 2014) – ma a ciò che si pone *oltre e fuori* la “macchina” e i suoi “componenti”, a ciò che spesso sta, per così dire, “sulla strada”, “sulla soglia”, a chi è invisibile e/o vittima perché vulnerabile e, per questa ragione, discriminato (concependo, sotto questo profilo, la vulnerabilità come esposizione al rischio di essere discriminati²⁶), oppresso, oggetto di dominio.

Le *vittime di discriminazione, oppressione, dominio* «hanno intuizioni normative diverse» (Bix 2017, p. 315) ma affinché diventino effettivamente consapevoli occorre che sperimentino attivamente la lotta politica, la rivendicazione, la possibilità di immaginare un mondo diverso da quello presente e da quello che hanno conosciuto coloro che, *per abitudine e per norma*, si sono ritrovati in condizioni di disegualianza e subordinazione (sovente ammantate da un carattere di “naturalità” che, in realtà, corrisponde a ciò che è abituale, diffuso, “normale” in quanto assicurato dalle norme – seguendo la chiave critica foucaultiana). Ciò implica il bisogno di un cambiamento fondamentale nel modo di essere, nel modo in cui si pensa e si conosce.

Riconoscere sentimenti e modi intangibili di percezione propri di coloro che sono storicamente, socialmente, intellettualmente, strutturalmente (a cominciare dalla struttura del diritto e del linguaggio giuridico) marginalizzati o mantenuti nell'invisibilità, fa parte dell'orizzonte della critica; affinché questo avvenga è necessaria una dimensione politica, nel contesto della quale ridefinire *forme del potere e forme del diritto* (per un inquadramento: Ferrari 2014; cfr., entro una chiave di reinterpretazione habermasiana, Lalatta Costerbosa 2003 e, entro una chiave d'ispirazione giusfemminista, Facchi 2016).

Occorre conoscenza di condizioni e situazioni specifiche oltre che riflessione teorica, lotta politica oltre che dissertazione concettuale e accademica

²⁶ Devo questo passaggio a Paola Parolari che lo ha illustrato con precisione nell'ambito di un Seminario promosso, presso il Dip. di Giurisprudenza dell'Univ. di Modena e Reggio Emilia, dal CRID, il 3 aprile 2017: “Discriminazioni multiple, vulnerabilità, diritto alla differenza”.

per sancire che le vittime possano essere soggetti in carne ed ossa da rispettare, soggetti di diritto a tutti gli effetti all'interno del sistema giuridico, politico, sociale, culturale: ossia soggetti di diritto – e questo è aspetto saliente dal punto di vista teorico – proprio in quanto soggetti che rivendicano diritti²⁷. È questo, del resto, un elemento che accomuna tutte le forme di teoria critica imperniate sulla rivendicazione di gruppi e comunità di base: dal femminismo inteso come *Critical Feminism* (in contrasto con il pensiero femminista *mainstream* liberale) alla *Critical Race Theory* sino alla *Queer Theory*²⁸, dai *Disability Studies* alle lotte dei migranti e dei gruppi legati ad approcci *lato sensu* post-coloniali (*Critical Migrant Theory*, *Borders Studies*, *Post-Colonial Studies*).

Se il modo in cui si percepisce il mondo dipende in buona parte dalla cultura e dalla comunità in cui si cresce e dal tipo di discriminazione fronteggiata, appare logico concludere che i gruppi vulnerabili e i soggetti che ad essi appartengono percepiscono il mondo in modo differente rispetto alla maggioranza, ma anche in modi diversi tra loro.

In tal senso una delle domande rilevanti diviene «come la diversità di sesso, di classe, etnia, appartenenza religiosa differenzi il senso di ciò che “si è tenuti a sentire” o “si ha il diritto” di sentire in una situazione» (Russell Hochschild 1979, trad. it. 2013, p. 81; cfr. Sciurba 2016, p. 11), così come rilevante diviene la possibilità stessa di narrarsi: «l'effetto di una storia di vita, qualsiasi sia la forma del suo racconto, consiste sempre in una reificazione del sé che cristallizza l'imprevedibile dell'esistente» (Cavarero 2011, p. 51). Cristallizzare un percorso esistenziale in una storia narrabile può consentire di ricostruire un filo di senso tra i vari momenti che lo caratterizzano, restituire un ruolo centrale alle proprie scelte, dare consapevolezza di quando non si è potuto scegliere, rivendicare la possibilità di farlo²⁹.

Un altro tratto che appare fecondo nel dibattito giusfilosofico più recente deriva dalla consapevolezza per cui la condizione della discriminazione è vissuta *universalmente* come odiosa e oppressiva, poiché essa pone l'esigenza di reinterpretare l'universalismo insito nel linguaggio dei diritti umani, a partire dalla concretezza delle condizioni dei soggetti e dei gruppi vulnerabili (cfr., a titolo esemplificativo, Baccelli 2007, 2009; Cammarata [a cura di] 2011; Casadei [a cura di], 2012, Facchi 2013); e, di fatto, a «ripensare l'età dei diritti» (Schiavello 2016).

²⁷ Ha portato all'attenzione questo aspetto, in una chiave di sistematizzazione giuridica, Luca Baccelli: 2007; 2009. Devo ad una serie di dialoghi con Orsetta Giolo la messa a punto della rilevanza teorica, e non esclusivamente pratico-politica, di questo punto.

²⁸ Sui nessi tra *Queer Theory* e *Critical Race Theory* si veda, ad es., Bix, p. 319. Sulle teorie *queer* come esito di riflessioni sul sesso e sul genere che hanno origine nel femminismo, a partire da una reinterpretazione del pensiero di Adorno: Corsi 2016, p. 289. Cfr., per alcune traiettorie di approfondimento anche in chiave filosofico-politica, Monceri 2010.

²⁹ Si tratta di aspetti che evidenziano il carattere narrativo e, *lato sensu*, estetico del diritto come hanno mostrato gli studi afferenti al movimento di *Law and Literature*.

3. L'attenzione alla vita concreta e il principio di rilevanza: dalla teoria ai fori pubblici

La «concretezza» che accompagna la vita quotidiana dei soggetti intesi come persone diviene così un aspetto imprescindibile per la riflessione filosofico-giuridica e filosofico-politica. Basta leggere alcune pagine dell'assai variegata costellazione femminista (Iris M. Young *in primis* [1996] ma anche Susan Moller Okin [2007]), o di alcuni autori di riferimento della *Critical Race Theory*, per rendersi conto di quanto la messa a fuoco del «pensiero della concretezza» faccia, letteralmente, la differenza³⁰.

Il riferimento ai «dettagli» – anche per il loro impatto entro la sfera propriamente giuridica – nella concezione del sistema giuridico e delle istituzioni implica una disamina accorta delle pratiche sociali. Queste ultime sono stratificate, complesse, composte, appunto, di moltissimi elementi che possono essere accettati e tramandati, ma anche ripensati e riconfigurati. Questo, più precisamente, porta sovente a ridefinire la concezione stessa dei diritti e ad interrogarsi su cosa sia effettivamente il diritto, su quale sia la sua «ontologia»³¹, e quale sia la condizione stessa del *Rule of law*³².

Ciò ha condotto ad attribuire fondamentale importanza, mutuando le parole di Michael Walzer, ai «diritti-in dettaglio», «ai diritti concepiti in maniera spessa [*thick*]» (Walzer 1999, p. 70). Essi appartengono «alle donne e agli uomini concreti, i quali sono, come Marx ed Engels hanno scritto nell'*Ideologia tedesca*, individuati nella società» (ivi). «I diritti hanno bisogno di un luogo» così «come gli individui hanno bisogno di una casa», sempre per riprendere espressioni walzeriane. Essi acquistano valore se hanno una dimensione, se sono, appunto, qualcosa *di concreto*, seguendo il principio, *realistico*, dell'effettività e dell'efficacia (ossia della giustiziabilità: Pannarale 2002).

Seguendo le linee prospettiche descritte in apertura a questo contributo, più autori e autrici concentrano il fuoco della ricognizione giusfilosofica – anche tramite la problematizzazione (quando non vera e propria contestazione sul piano epistemologico) della netta separazione tra «fatti» e «valori» – sulle vite che gli individui di fatto vivono in specifiche condizioni, sui diritti di cui godono – o che sono loro di fatto negati –, entro la struttura istituzionale e politica; sotto questo specifico profilo, decisiva è stata la lezione dei *Critical Legal Studies*³³ che ha portato l'attenzione sul «nesso tra diritto,

³⁰ Per una visione originale e innovativa di come alcune pratiche quotidiane possano generare cambiamento sociale si veda Cooper 2016. Cfr., anche, Cooper 2004.

³¹ Cfr., da ultimo, Bongiovanni, Pino, Roversi 2016.

³² Per una disamina dei suoi due versanti, «interno» ed «esterno», Palombella 2016; cfr. Palombella 2012.

³³ Sul movimento dei *Critical Legal Studies* si vedano, nella letteratura italiana, gli studi di Marini (1986) e di Carrino (1990, 1992, 1999) e, più di recente, Pupilizio 2009; Bonazzi

politica e trasformazione sociale» (Valentini 2016, p. 507³⁴). «Piuttosto che interrogarsi sulle caratteristiche del diritto che consentono di differenziarlo o isolarlo rispetto agli altri ambiti della realtà sociale» gli studi critici si sono preoccupati – in direzione contraria rispetto agli approcci giuspositivisti e analitici – di «catturare il modo in cui si compenetra con quegli ambiti, *specie quello politico*, utilizzando strumenti teorici attinti anche dalla teoria sociale» (ivi, corsivo mio).

Intraprendendo questo percorso si consolida l'idea che il diritto è, in realtà, «una pratica sociale, cioè un insieme di azioni intersoggettive giustificate da ragioni proprie e volte a realizzare valori specifici» (Viola 2012, p. 11). In quest'ottica «la descrizione del diritto implica necessariamente la formulazione di giudizi di rilevanza o di valore» (ivi). Anche in questo caso indicativi risultano i *Critical Legal Studies* e i vari approcci che, in guise diverse, ad essi si richiamano in contrasto all'ontologia del diritto intesa ideologicamente come neutrale: la riflessione critica sulla natura del diritto che essi portano avanti è impostata in una «prospettiva descrittiva e normativa al contempo», ossia in termini di «esposizione e trasformazione» (Valentini 2016, p. 506 e p. 511), nel senso che essa «punta ad *esporre* il nesso tra diritto e realtà sociale per evidenziare come il primo *contribuisca alla costruzione* della seconda e possa servire (anche) da leva di *trasformazione* rispetto ad essa». Questo approccio, combinando teoria sociale e istanze filosofico-politiche (ivi), si definisce, prima di tutto, in termini *critici* rispetto al paradigma dominante (inteso in senso liberale-neutralista), ma anche, come si vedrà meglio più avanti, in termini *costruttivi*, in chiave di riformulazione dei contesti e delle strutture date.

Sotto questo profilo, i diritti si radicano in istituzioni (cfr. Palombella 2003), in spazi di cooperazione e conflitto; rinviano a rivendicazioni, lotte, simboli, oltre che a valori, principi, ideali. Si configurano mediante le norme ma non sono riconducibili esclusivamente a norme e – anzi – è mediante il richiamo ad essi che possono essere criticate le norme vigenti (e gli assetti che da esse derivano). Si tratta di un approccio che rimanda a una distinzione, classica in dottrina, tra il senso “soggettivo” dei diritti (*rights*) e il significato “oggettivo” della norma, quale «pretesa giustificata» appartenente a un ordinamento giuridico (*law*) (cfr. Pariotti 2008; nonché Guastini 1994).

Prese a sé, slegate dai contesti, le idee di individuo e di diritti individuali, così come propuginate dal positivismo giuridico formalistico – ma lo stesso

2012; Valentini 2016. Cfr., più in generale, Rasulov 2014. Gli autori critici del diritto traggono la loro ispirazione dalle prospettive politiche della *New Left* americana, e, dal punto di vista metodologico, dalla sociologia critica legata al «Law and Society Movement» (di cui i *Critical Legal Studies* possono essere considerati gli eredi diretti). Cfr., su quest'ultimo riferimento, Pitch 1977.

³⁴ Il rinvio, in specifico, è alle tesi di R.M. Unger 1986, pp. 109ss.

discorso può essere esteso alla *rights theory* e al *right discourse*, entro il paradigma del *legal liberalism* – finiscono per depotenziare la sfera pubblica e politica. La critica di questa impostazione (Brown, Halley [eds.] 2002) ha indubbiamente generato un nuovo scenario per il pensiero filosofico-giuridico contemporaneo nonché per la filosofia politica poiché mettere in discussione il paradigma liberale nei suoi assunti giuridici conduce a metterlo in discussione come progetto filosofico-politico³⁵.

Caduta la rigida distinzione tra *diritto* e *fatti* nonché quella tra *diritto* e *morale* – che avevano caratterizzato il positivismo giuridico fino ad Hart – si sono aperte nuove vie per la filosofia del diritto, «sempre più impegnata in questioni con una forte ricaduta politica e morale, in stretta connessione con la filosofia politica e la filosofia morale»³⁶. Come è stato puntualmente osservato, «fatti e norme, descrizione e prescrizione, politica, morale e diritto, analisi sociale si ritrovano spesso fusi» (Facchi 2016, p. 484) nelle diverse teorie critiche e questo segna la loro netta contrapposizione rispetto alle diverse formulazioni del giuspositivismo, che mantengono tutte come cuore la tesi della separabilità tra diritto e morale (Bulygin 2007; Barberis 2012).

L'attenzione ai fatti, alla concretezza, ai «contesti» dei fenomeni politico-giuridici, inducono ad un «intervento sul campo», implicano il richiamo alla specificità, ai dettagli delle diverse condizioni dei soggetti, immancabile nelle principali elaborazioni di tutte le teorie critiche, e implicano una ricognizione sui contorni, sui confini, sull'articolazione delle questioni; implicano sia un lavoro sul caso concreto, sulle sue dimensioni, sui suoi spazi e luoghi, sia una «valutazione dei vari fattori in gioco»; implicano, in altri termini, «un pensiero situato», legato alle circostanze, a ciò che è rilevante, ma anche a quello che François Jullien (1998, p. 20) chiama il «potenziale di situazione».

Sotto questo profilo, le circostanze del contesto diventano decisive: «il circostanziale non è più concepito come ciò che sta attorno (*circumstare*), semplice accessorio o dettaglio (che accompagna quel che sarebbe l'essenziale della situazione o dell'evento – e che perciò rinvia ad una metafisica

³⁵ «Si tratta, nel complesso, di un attacco al liberalismo come modello di ordine politico aganciato a una metafisica fuorviante, che “falsa” la realtà ignorando la sua articolazione in poli che si contrappongono costantemente e si costituiscono a vicenda. In definitiva, ciò che i CLS contestano al *liberal legalism* è la pretesa di semplificare la realtà – separando teoria e fatti, ragione e desiderio, norme e valori – e la proiezione di questa pretesa nella configurazione di un ordine politico e giuridico “appiattito”» (Valentini 2016, pp. 512-513).

³⁶ Faralli 2002, p. 6; cfr., per alcuni versi, La Torre 2010. In questo nuovo scenario si diffondono anche le «filosofie del diritto che sostengono la connessione del diritto e della morale tramite i principi costituzionali»: è questo il caso, rileva Mauro Barberis (2012), della filosofia del diritto di Ronald Dworkin, di Robert Alexy, di Carlos Santiago Nino, ossia di quella «quarta filosofia del diritto» «chiamata talora non positivismo, talaltra costituzionalismo o, meglio ancora, neocostituzionalismo».

dell'essenza); ma è attraverso di esso che il potenziale avviene – precisamente in quanto potenziale di situazione» (così Zanetti 2004, p. 43 che riprende e sviluppa le tesi di Jullien).

Da questa prospettiva il contesto risulta fondamentale – sia nella dimensione della filosofia giuridica sia nella dimensione della filosofia politica – così come la valutazione dei vari fattori che lo compongono; essi, tuttavia, non devono essere necessariamente rispettati in quanto tali (cfr. *ivi*); la loro considerazione può essere funzionale al loro “sfruttamento”, essere volta alla critica e al miglioramento del contesto stesso, sino anche alla sua radicale trasformazione: ciò può avvenire solo mediante l'azione pratica.

Partire dall'orizzonte istituzionale e normativo dato, dai significati sociali condivisi, da una specifica comunità – anche al fine di criticare quegli stessi significati sociali – e interpretare tale orizzonte come potenziale di situazione per elaborare argomenti e strategie di critica tesi a specifici valori, consente allora di uscire dalla «logica della conclusività» (cfr. *ivi*, pp. 22-25; p. 35), in genere adottata da coloro che stanno dentro il sistema e la sua “dimensione sintattica”. I dettagli sono importanti e il trascurarli, così come, per converso, il “prenderli sul serio”, ha delle specifiche implicazioni nello spazio della discussione e dell'azione.

Si disegna così quel particolare «principio di rilevanza» che caratterizza un certo modo di intendere il pensiero normativo (*ivi*, pp. 48-49): esso implica il fare i conti, in primo luogo, con ciò che è «pertinente», ossia con quanto risulta particolarmente adatto a strutturare la critica di una data situazione o istituzione; in secondo luogo, con ciò che è «importante», ossia con quanto ha valore e forza in un determinato contesto. Per comprendere la rilevanza di una situazione e di una istituzione occorre conoscerne appunto i dettagli, saper lavorare su di essi. Ciò è compatibile con il *pluralismo* che caratterizza la società contemporanea³⁷, con i suoi dilemmi, a volte “tragici”: «un argomento rilevante presuppone la possibilità che altri ve ne siano, e mantiene iscritto nel suo status normativo un'apertura alla revisione e al bilanciamento» (*ivi*, p. 45), ovvero un'apertura al conflitto, che innerva lo spazio sociale e politico, al negoziato e al compromesso che sono tipici della sfera istituzionale e, che via via, sono venuti a connotare anche la concezione del diritto stesso entro lo Stato costituzionale (cfr. Morrone 2014 e, più in generale, Besson 2005), ossia, di fatto, i diversi fori pubblici.

Ne scaturisce, altro aspetto saliente nell'intersezione tra filosofia giuridica e filosofia politica, la possibilità di ri-declinare – come hanno suggerito alcuni filoni del femminismo ma anche altri percorsi delle teorie critiche – il *rapporto tra autonomia individuale e vincoli connessi alla realtà sociale*, nonché l'idea stessa di *eguaglianza*, intesa, normativamente e criticamente,

³⁷ Per una possibile tipologizzazione delle diverse forme del pluralismo si veda Barberis 2007. Utile anche la panoramica contenuta in Marzocco 2016.

come punto di arrivo (*equality as a goal*) anziché come punto di partenza (*basic equality*) (cfr. Zanetti 2015a, pp. 21-44, che rielabora alcune tesi contenute in Waldron 2002).

4. Identità plurime, trasformazioni del linguaggio giuridico, pratica politica: l'“orizzonte della critica” tra questioni controverse, nuovi dilemmi, percorsi possibili

Entro il contesto plurale tratteggiato, da qualche tempo la questione delle *identità*, e degli stereotipi e pregiudizi che sovente a esse sono associati, ha acquisito una specifica importanza nel dibattito giusfilosofico³⁸.

Dalla connessione tra diritto, politica e prospettive di trasformazione sociale – cosa che implica la possibilità di coniugare l'analisi delle circostanze e l'apertura universalistica insita nel linguaggio dei diritti intesi come *rivendicazioni* – scaturiscono le istanze e le argomentazioni normative applicate alle varie problematiche che, di volta in volta, sono state affrontate nel dibattito dell'ultimo decennio: si tratta di *casi concreti* (e controversi) in grado di generare nuove questioni per la teoria giuridica³⁹ e, al tempo stesso, per la pratica politica con riferimento sia alle diverse “linee” da cui ha preso le mosse la trattazione sia ai diversi livelli istituzionali⁴⁰. Si può affermare che i quesiti posti da quella che è stata a lungo definita *outsider jurisprudence* siano divenuti *centrali* a tal punto da sfidare i paradigmi teorici consolidati, la configurazione stessa del diritto, nonché le forme tradizionali della politica.

Lungo l'asse che ha riportato il diritto a confrontarsi con le questioni razziali ed etniche, nonché con i confini degli spazi politico-giuridici, si pongono tutte le discussioni intorno alla cittadinanza, al diritto d'asilo, alle questioni migratorie (che, da ultimo, si intrecciano con la condizione di rifugiati e la concezione delle frontiere: cfr. Mindus 2014); per quanto riguarda l'angolazione delle teorie critiche femministe, dalla diatriba – giuridico-istituzionale

³⁸ Si veda, a titolo esemplificativo, Pozzolo-Verza, 2015. Un'accurata ricognizione sul tema dell'identità, specificamente intesa come «intersezione delle differenze», è contenuta in Parolari 2016, mentre per un quadro delle principali questioni identitarie implicate da generi e orientamenti sessuali si può vedere Ferraro, Dicé, Postigliola, Valerio 2016.

³⁹ Per un'ottima panoramica relativa ad alcune delle questioni che sono state oggetto dei dibattiti più controversi dell'opinione pubblica nello spazio giuridico europeo, nell'ultimo decennio, in materia di applicazione dei diritti e delle libertà fondamentali, si veda Manzini, Lollini (2015, a cura di). Con riferimento al contesto italiano si vedano, a titolo esemplificativo anche per i diversi orientamenti, Zanetti 2003 (a cura di) e Palazzani 2016.

⁴⁰ Come ha osservato ancora una volta Viola (2012, p. 4), è opportuno «riconoscere che i dati giuridici positivi di riferimento diventano sempre più complessi, sia a livello nazionale, sovranazionale e internazionale, per il moltiplicarsi delle fonti senza stabili gerarchie, sia per la varietà dei metodi interpretativi e argomentativi con cui sono trattati i loro prodotti».

e di cultura politica, nonché di forte impatto simbolico – che vide MacKinnon contrapporsi a Dworkin sulla regolamentazione della pornografia⁴¹, si è passati alla messa a fuoco della violenza maschile, anche domestica (cfr. Parolari 2014; Poggi 2017), riservando attenzione specifica ai dilemmi bioetici connessi al corpo, all'inizio e al fine vita⁴², ma pure alla dimensione della cura⁴³ e dei carichi di lavoro in relazione ai generi⁴⁴.

Ancora, sul versante dei *Disability studies*, si sono poste questioni assai rilevanti in materia di accessibilità, non solo con riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche ma anche con riguardo ai mondi dell'istruzione, del lavoro, della rappresentanza, nonché, da ultimo, alla dimensione della sessualità⁴⁵. Specifici dilemmi giuridici legati ai gruppi e alle minoranze, anche in seguito ai fenomeni migratori, hanno poi riportato le religioni – e, in particolare, i simboli religiosi – al centro della discussione pubblica e giuridico-normativa (cfr. Del Bò 2014), così come le rivendicazioni sulla base dell'orientamento sessuale (cfr., in una letteratura in espansione, Zanetti 2015b) hanno fatto della tutela dell'identità sessuale e del matrimonio egualitario questioni eminentemente giuridiche, oltre che rivendicazioni in grado, nel corso di un decennio, di attraversare l'intero globo, ridefinendo alla radice l'idea stessa di famiglia, di nucleo affettivo, di relazioni (con una serie di implicazioni assai rilevanti in termini sociali⁴⁶).

La classica questione della distribuzione dei beni e della giustizia sociale – che ha caratterizzato il dibattito sulle teorie della giustizia a partire da Rawls – si è via via intrecciata con le problematiche dello sfruttamento (cfr., da ultimo, Rigo, a cura di, 2015) quando non anche con il riproporsi della questione della schiavitù (Casadei 2016). Si tratta di tematiche che costringono a ripensare l'organizzazione democratica della società e dello Stato, nonché le relazioni internazionali e gli assetti dell'economia e del mercato globali.

Per ognuna di tali questioni il «principio di rilevanza» pare particolarmente perspicuo: vedere un problema, saperlo inquadrare sottraendolo all'invi-

⁴¹ Cfr. per una disamina sistematica Verza 2009.

⁴² Cfr., con particolare attenzione all'intersezione tra filosofia del diritto e profili bioetici, Faralli, Cortesi (2005) e Faralli, Zullo (2008), nonché Palazzani (2007). Su queste tematiche, più in generale: Belloni, Greco, Milazzo (2016).

⁴³ Si deve, più in particolare, all'etica della cura, trasposta in ambito giuridico, la ricerca di modalità di trattamento dei conflitti, alternative a quelle giudiziarie, incentrate sulla mediazione, sull'accordo, sulla considerazione degli effetti della decisione per tutte le parti implicate: cfr., anche per alcuni rilievi critici, Facchi 2016, p. 480, p. 490.

⁴⁴ Per una ricognizione complessiva sia consentito rinviare ai contributi raccolti in Casadei 2015 (a cura di).

⁴⁵ Bernardini 2016. Cfr., anche, Marra 2010 e, con riferimento alla sessualità, Viggiani 2016.

⁴⁶ Cfr. Romeo 2014 (a cura di) e, da ultimo, Santoro 2015. Entro una disamina di altro tipo, imperniata su un approccio di matrice cattolica, D'Agostino 1991; 2014.

sibilità, implica l'avere una «buona vista»; significa osservare e interpretare tutti gli elementi in gioco, ma anche le loro sfumature. I giudizi che vengono espressi nei singoli e specifici casi dipendono, così, dalla ricostruzione selettiva – e dunque soggetta a molteplici fattori – delle circostanze di fatto, dalla previsione dei risultati e dalla valutazione dei rischi. La fedeltà al dato concreto e alla realtà sociale, nonché le possibilità dell'esercizio critico, possono essere estese dal particolare all'universale (cfr. Pastore 2014, pp. 51-86)⁴⁷.

Chi studia il diritto e i fenomeni giuridici deve allora fare i conti con la loro *complessificazione* (ivi, XI-XII) e, per prendere posizione, comprendere e giudicare ogni cosa alla luce della collocazione che un dato problema occupa nella comunità in un dato momento; non potrà dare una visione definita che, una volta assunta, sia immune da altre critiche e da altre esperienze, essendosi fissata a una sola delle possibili prospettive; il suo luogo è, oltre alle stanze dello studio, l'arena pubblico-politica, la strada, la “piazza virtuale”, ove si confrontano le idee e ove emergono nuovi temi e problemi, ma anche inedite modalità di *nominare* questioni risalenti: basti pensare, solo per fare qualche esempio, al “femminicidio”, alle questioni connesse alla “gestazione per altri” (“maternità surrogata” o “utero in affitto”, a seconda delle opzioni valoriali adottate: Pozzolo 2016a, 2016b), o alla “fecondazione assistita” (Faralli, Cortesi 2005), al “lavoro di cura” (Sciurba 2016), o, ancora, ai modi di ridefinire la “parità” (Giolo 2016); ai dilemmi connessi alla presenza dei “simboli religiosi nello spazio pubblico” (la *querelle* sul velo ne costituisce il ricorrente paradigma); alla riconfigurazione del matrimonio “in chiave egualitaria” per le persone dello stesso sesso o, d'altro canto, alla presa in carico di casi difficili come i “matrimoni precoci e forzati” o altre pratiche che mettono in discussione l'inviolabilità del corpo come le “mutilazioni genitali” (Facchi 2002), o ancora alle questioni introdotte dalla bioetica e dal biodiritto, quali l’“ingegneria genetica”, l’“eutanasia”, la “dichiarazione anticipata di trattamento” o “testamento biologico”, o infine alle problematiche che intersecano profili giuslavoristici di più recente costituzione: dal “congedo di paternità” allo “smart working” al “voucher” (Fanlo Cortés e Pozzolo 2013, a cura di).

I fenomeni migratori ma anche la sempre più articolata pluralizzazione della società – cui di converso si contrappongono tendenze securitarie e omologanti (Pitch 2008; cfr., entro un diverso percorso argomentativo, Pintore 2010) – hanno fatto poi delle *discriminazioni* – e delle forme di *vulnerabilità* che ad esse si accompagnano – un nodo della teoria giuridica contemporanea nonché un vettore significativo per ripensare le forme stesse della *politica* e della *legislazione*; così come le condizioni materiali di persone in carne ed ossa, sottratte all'invisibilità, hanno portato a fare i conti con

⁴⁷ Nell'ambito della filosofia politica la possibilità di combinare universalismo e concretezza, entro una articolata teoria critica d'ispirazione habermasiana, è stata perseguita per esempio da Seyla Benhabib (1986).

il “ritorno della razza” (Balibar 2016), della “schiavitù”, di pratiche di abuso che possono arrivare alla “tortura” (La Torre, Lalatta Costerbosa 2013; Lalatta Costerbosa 2016), ossia a prendere sul serio le violazioni dei diritti, per riesaminare il funzionamento e le garanzie dei diritti stessi, o meglio per ridare corpo a questi ultimi in una prospettiva che non si riduca a mera retorica (cfr. Casadei 2016a).

Esercitare la critica con riferimento a queste tematiche significa inevitabilmente cercare di riposizionare nello spazio pubblico della democrazia costituzionale il ruolo della politica ma anche fare i conti con la possibilità di ripensare il diritto, le norme esistenti, gli ordinamenti consolidati, il ruolo dei giudici e delle Corti. Su questo terreno, ciò che accomuna le diverse teorie critiche è l'accusa rivolta alla “complicità” del diritto e degli ordinamenti rispetto a dinamiche di sistematica discriminazione, esclusione, subordinazione e vera e propria oppressione⁴⁸. Esercitare la critica significa, d'altra parte, riconoscere anche la fragilità, la dimensione contingente, tutte le difficoltà dell'attività intellettuale che si cimenta con la dimensione giusfilosofica e filosofico-politica, nonché con la pratica stessa del diritto e della politica istituzionale, ossia dei fori pubblici (nelle camere di consiglio giudiziarie, nei consessi dei giuristi, nelle assemblee legislative).

Se, in anni passati, la teoria critica si è cimentata in esercizi quasi esclusivamente decostruttivi o si è identificata, di fatto, con un approccio *lato sensu* foucaultiano, come questione di *ethos* critico, con la messa a fuoco delle virtù del critico, tralasciando le questioni di validità e di giustificazione dei giudizi critici – ciò che ha portato a esiti, ad avviso di diversi interpreti, “rovinosi”, con gravi limiti manifestati, in particolare, dalla corrente dei *Critical Legal Studies* (Moyn 2016) – se si pensa ad alcune delle questioni sopra accennate, pare plausibile intravedere altre vie entro forme di interconnessione e di approccio multilivello, ma soprattutto entro gli approcci di tipo “intersezionale”, introdotti dal *black feminism*⁴⁹. Si tratta, in sostanza, di un passaggio che dall’“esposizione” alla vulnerabilità – quale fragilità universale, *conditio humana* (Fineman 2004; cfr. Grompi 2017) – conduce alla “trasformazione” della vulnerabilità stessa in rivendicazione, richiesta di visibilità e inclusione.

La questione che si pone in primo piano è, allora, quella di concepire una dimensione critico-normativa senza rinunciare ad un approccio di tipo parti-

⁴⁸ Occorre rilevare che questa istanza raggiunge gradienti diversi, spingendosi – con alcuni settori dei *Critical Legal Studies* e della critica decostruttiva nelle sue diverse articolazioni, nonché della critica femminista all'astrazione tipica del diritto – fino a identificare come costitutive di oppressione ed esclusione alcune caratteristiche fondamentali del diritto stesso.

⁴⁹ Si tratta di un altro lemma di recente introduzione nel vocabolario giusfilosofico. Per una seminale elaborazione: Crenshaw 1989. Con riferimento al contesto italiano, e con particolare riguardo alle implicazioni sul piano giuridico, si vedano Bello, Mancini 2016 (a cura di); Parolari 2016.

colaristico, che sia attento alla descrizione e comprensione delle condizioni dei soggetti, delle loro situazioni, nell'intento – parafrasando un'espressione di Sartre (1963) – di «abbracciare strettamente la realtà e la propria epoca».

La critica contemporanea, intesa come esercizio sempre possibile, non può sottrarsi «alle classiche questioni che le forme storiche della critica hanno proposto»: «se la critica sia volta al decostruire o al costruire, al destituire o all'istituire, al determinarla o all'indeterminarla»⁵⁰.

In tale orizzonte, la teorizzazione critica si configura come un tratto costitutivo dell'agire e il discorso viene a muoversi intorno alle condizioni di possibilità contestuali della critica stessa: essa può assumere così, nella sua forma immanente, la «potenzialità radicale di una critica interna, il sovversivismo dell'immanenza» (Walzer 1999, p. 56).

Ostacoli di notevole portata a questo tipo di esercizi sono frapposti, ed è bene tenerlo presente, dal sistema “neo-liberale” (Blalock 2014; Brown 2015; Golder, McLoughlin [eds.] 2017) che, su un piano precipuamente filosofico-politico, fa della mancanza di alternative un tratto costitutivo del suo essere egemone nella contemporaneità, così come – con riferimento al contesto più propriamente giusfilosofico – l'indirizzo del movimento *Law and Economics*⁵¹ appare dominante in seguito all'affermazione delle politiche neoliberali (cfr. Moyn 2016), al punto da assumere sembianze quasi «teologiche» (cfr. Esposito 2015).

Rispetto a questo contesto – ove «la nuova *lex mercatoria* è assunta a *Grundnorm* internazionale» (così Baccelli 2012, p. 75; cfr. Ferrajoli 2007, vol. II: pp. 531, 543, 583) e il predominio dell'*homo oeconomicus* costituisce una delle cause fondamentali dell'«assedio» alla democrazia (Lalatta Costerbosa 2014, pp. 88-99; cfr. Vida 2016) – quel che può fare la differenza è, credo, cominciare a “prendere appunti” per scrivere una teoria giuridica che riparta dalla concretezza e dalla materialità delle relazioni umane, ossia dalla messa a fuoco dei rapporti tra *diritto*, *potere* e *strutture sociali* e dalla messa in discussione della forza modellante esercitata da queste ultime, rispetto a scelte e azioni individuali e di gruppo, anche attraverso le articolazioni del sistema giuridico-istituzionale.

Si tratta di uno sforzo – immaginativo ma corroborato dal potenziale di situazione insito nel diritto e nelle rivendicazioni dei diritti generate da un approccio critico – che può prendere le mosse, nel solco già indicato da Letizia Gianformaggio, da una diversa idea di *eguaglianza* (ovvero da un possibile superamento del «dilemma eguaglianza-differenza»), intesa come

⁵⁰ Così Galli (2016, p. 414) il quale rinvia, per alcuni spunti interessanti, a Simoncini 2015, nonché – con riferimento ad una prospettiva interna al «paradigma moderno», ossia razionalista – a Forst 2013. Entro tale contesto altri spunti possono essere tratti da Zappino-Coccoli-Tabacchini 2014.

⁵¹ Per una disamina sistematica delle sue più classiche configurazioni: Vatiéro 2009.

«parametro mobile» (Bernardini, Giolo 2014; Giolo 2016) e come «prassi» *bottom-up* (Zanetti 2015a)⁵², e da una più articolata idea di *giustizia* (cfr. Pastore 2012) comprensiva di tutte le soggettività, nessuna esclusa, ossia entro un contesto di *effettiva parità* che possa attraversare le diverse frontiere sia del diritto, sia dei mondi della vita (cfr. Trujillo 2007, 2009).

Quella che si profila, nel quadro di un rafforzamento del nesso tra teoria e pratica del diritto e di uno stretto legame tra spazio giuridico e dimensione politica (e dei campi del sapere che di questi ambiti si occupano), è una nozione di eguaglianza che non ignora le differenze tra le persone e i gruppi. Un'eguaglianza, come è stato suggerito (Facchi 2016, p. 498), «inclusiva» che prenda in carico le differenze e che si traduca in trattamenti differenziati fondati su una visione pluralista della società, ove non esista un modello dominante di valori e pratiche considerato come «normale». Un tale tipo di eguaglianza – che implica l'individuazione di forme giuridiche atte a conciliare l'omologazione delle norme con le scelte personali – trova rispondenza in soggettività concrete e situate (ivi; cfr. Benhabib 1992).

Ciò è reso possibile dal cambio di punto di vista che la soggettività non conforme al modello neutrale rende praticabile, dalla *soggettività plurale* che ci è stata consegnata dalle diverse teorie critiche. Si tratta di *soggettività in relazione*, consapevoli della propria vulnerabilità e parzialità, capaci di scorgere le diverse forme di discriminazione e oppressione, vicino a sé ma anche oltre i propri confini. Si può così rivolgere l'attenzione ai processi che costruiscono l'autonomia e ai fattori che, invece, la ostacolano, ai vincoli reali, agli interessi in gioco e alle loro rappresentazioni da parte dei soggetti coinvolti, rielaborando e dando concretezza ad una specifica nozione di *agency* dall'immediato impatto nel campo politico.

Andando alle radici della teoria critica femminista, del resto, già Olympe de Gouges (1748-1794), nel suo interesse per i soggetti emarginati e assoggettati non si rivolgeva solo all'oppressione contro le donne causata dalla «linea del genere» ma anche a quella «del colore», tracciata contro i neri ridotti in schiavitù («un'ingiustizia disumana da sradicare»), affrontando così le ostilità degli ambienti economicamente dominanti dei *colons*, nonché alle forme di oppressione verso i poveri, i bambini e le bambine, le persone malate e bisognose di cure, vulnerabili e dipendenti a causa di specifiche condizioni sociali⁵³. Un approccio condiviso da altri autori e autrici coevi (basti pensare,

⁵² Altre significative teorizzazioni, nell'ambito della più recente discussione italiana, sono quelle offerte, in chiave «neo-rawlsiana», da Riva 2011, 2016 e, in chiave «neo-giusnaturalistica», da Palazzani 2011. Per una serie di analisi, anche di carattere costituzionale, si vedano i contributi contenuti in Rescigno 2016.

⁵³ In una prospettiva analoga – entro un «progetto giuridico delle differenze» mosso da quelle di genere – erano indirizzate le riflessioni critico-costruttive sviluppate da Baratta, 1999, in part. pp. 102, 105, 109. Per un approccio transnazionale e transculturale, animato dalla possibilità di superare rigide categorizzazioni e separazioni tra i generi, si veda Cochrane 2013.

per l'ampiezza di respiro della sua teoria, a Mary Wollstonecraft) o di poco successivi, impegnati in battaglie di rivendicazione dei diritti da una prospettiva "incarnata" (si pensi alla congiunzione tra abolizionismo e femminismo nel contesto statunitense di primo Ottocento e, in particolare, all'attività militante delle sorelle Grimké⁵⁴).

Lungo questi itinerari – che, per inciso, portano i diritti *fondamentali* ad essere concepiti come *umani*, con rilevanti implicazioni sul piano teorico-giuridico nonché politico-istituzionale⁵⁵ – si può scorgere di fatto l'azione in corso di un «nuovo giusrealismo»⁵⁶ che non si sottrae alla sfida di ripensare una qualche forma di universalismo *concreto*. Del resto, questioni concrete come la legislazione antidiscriminatoria nelle sue molteplici articolazioni, specifici interventi legislativi e giudiziari (con i loro diversi effetti sul piano simbolico), il superamento delle barriere di accesso, i provvedimenti volti a rendere effettivo il diritto all'istruzione per ogni persona nonché le nuove sperimentazioni pratiche che mirano a rendere possibile l'ingresso negli spazi del diritto e dei diritti per i migranti (mettendo, ad esempio, a frutto le metodologie delle *Legal Clinic* ovvero la *funzione sociale* delle strutture in cui si attua la formazione giuridica) mostrano già, in alcune normative vigenti e nella pratica quotidiana, l'operatività latente degli esiti più fecondi di un approccio intersezionale capace di combinare esposizione/descrizione della realtà e intenti di trasformazione (cfr., sul punto, Bello 2016). Le prospettivi-

⁵⁴ Per ulteriori approfondimenti, sia consentito rinviare alla mia introduzione in Grimké 2016, pp. 5-15.

⁵⁵ Su questo aspetto, che qui si può solo menzionare, pone l'accento Viola (2012, p. 9), il quale osserva come l'irrompere delle tematiche legate ai diritti umani abbia effetti assai rilevanti sul piano della teorizzazione sul diritto, nonché sul piano pratico della loro implementazione e tutela. Per una rigorosa ricognizione di questi aspetti si vedano: Pariotti 2008; Mazzarese, Parolari 2010; Mazzarese 2013.

⁵⁶ Richiamo in questa sede l'accezione adottata in Fineman 2005. L'autrice, esponente di primo piano del giusfemminismo statunitense, dirige dal 1984 il "Feminist and Legal Theory Project". Distinguo in questa sede tra il giusrealismo scandinavo, che ha alla propria base il neopositivismo logico e la filosofia analitica e che può essere considerato per vari aspetti una variante del giuspositivismo (basti pensare, al riguardo, alle tesi di Alf Ross: cfr. Bonsignori 2010; Barberis 2012), e il giusrealismo nordamericano radicato invece nel pragmatismo (cfr. Bix 2017, pp. 241-256) e senza una pretesa analitico-concettuale sul diritto (come spiega bene Leiter 2007, p. 17). È quest'ultimo, del resto, una delle matrici teoriche dei CLS e dei vari filoni critici che mirano a portare alla luce i meccanismi di marginalizzazione e subordinazione nascosti sotto l'apparente neutralità della *legal machinery* (Bix 2017, pp. 254-255).

Sulle varie implicazioni di un approccio giusrealista, con riferimento al versante italiano (ove resta comunque fondamentale un confronto con la riflessione di Giovanni Tarello [1962]), si vedano Faralli 2006 (che ne illustra l'influenza su alcuni movimenti di teoria critica del diritto nel Novecento) e Pupolizio 2010, nonché – ma entro un'altra chiave interpretativa – Guastini 2013. Ringrazio Valeria Marzocco per il dialogo in corso tra noi su queste tematiche.

ve aperte dalle teorie critiche sono divenute parte integrante dei percorsi attuali del diritto e della riflessione sui suoi nuovi confini (cfr. Rodotà 2006; Fineman, Tomandsen 2013, eds.) e hanno contribuito in maniera decisiva a spostare il fuoco dell'epistemologia non semplicemente su un mandato descrittivo riguardo ai fatti ma a porre in essere una teorizzazione normativa (e dunque valutativa) riguardo alla definizione degli scopi del diritto e della politica istituzionale.

Si tratta di un'operatività potenziale che può far sgorgare pratiche concrete di superamento di quelle diverse condizioni di *diseguaglianza* e di *oppressione* su cui si sono generate le diverse teorie critiche e sulle quali aveva posto puntualmente l'accento nei suoi lavori Letizia Gianformaggio (2005, cfr. Morondo 2016), mostrando la fecondità dell'interazione tra filosofia giuridica e filosofia politica, nonché le potenzialità di un approccio critico al diritto volto, costruttivamente, a orientare i processi sociali e politici.

Le pratiche di oppressione – che erodono gli spazi stessi della democrazia (cfr. Preterossi 2015) – per essere contrastate richiedono, come ha di recente suggerito Judith Butler (2017), un'«alleanza dei corpi» e la possibilità di riposizionare, sulle *relazioni* e sulle *inter-relazioni* – anziché sull'individuo come singolo, disgiunto dalla struttura sociale –, l'intera trama del diritto e della politica; del resto, «ogni “io” prevede un “noi”, tutte le volte in cui si entra o si esce dalla porta di casa, o ci si trova in uno spazio privo di protezione, o esposti in mezzo alla strada» (ivi).

Bibliografia

- Aa.Vv.,
2012, *Quale filosofia del diritto?*, sezione monografica della «Rivista di filosofia del diritto», n. 1 e n. 2.
- Andronico A.,
2003, *La decostruzione come metodo: riflessi di Derrida nella teoria del diritto*, Milano, Giuffrè.
- 2006, *La disfunzione del sistema: giustizia, alterità e giudizio in Jacques Derrida*, Milano, Giuffrè.
- Baccelli L.
1989, *Paradigmi della filosofia politica contemporanea*, in «Democrazia e diritto», nn. 1-2, pp. 397-435.
- 2007, «Ex parte populi». *Per una teoria impura dei diritti*, in «Ragion pratica», n. 31, 2007, pp. 337-364.
- 2009, *I diritti dei popoli. Universalismo e differenze culturali*, Roma-Bari, Laterza.
- 2012 (a cura di), *More geometrico. La teoria assiomaticizzata del diritto e la filosofia della democrazia di Luigi Ferrajoli*, Torino, Giappichelli.
- Balibar É.
2016, *Il ritorno della razza: tra società e istituzioni, dialogo con Thomas Casadei*, in Th.

- Casadei, *Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazioni, schiavitù*, Roma, DeriveApprodi, pp. 93-125.
- Balibar É., Mezzadra S., Samaddar R. 2012 (eds.), *The Borders of Justice*, Philadelphia, Temple University Press.
- Baratta A. 1999, *Il paradigma del genere. Dalla questione criminale alla questione umana*, in «Dei delitti e delle pene», n. 1-2, pp. 69-111.
- Barberis M. 2007, *Pluralismi*, in «Teoria politica», 3, pp. 5-18.
- 2011, *Diritto e morale: la discussione odierna*, in «Revus-Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law», 16, pp. 55-93: <http://revus.revues.org/2108>.
- 2012, *Stato costituzionale*, Modena, Mucchi.
- Bello B.G. 2016, *From books to action: Has protection against discrimination become intersectional in Italy*, in Bello B.G., Mancini L. (a cura di), *Intersectionality, Law and Society*, in «Sociologia del diritto», n. 2 (special issue), pp. 191-224.
- Bello B.G., Mancini L. 2016 (a cura di), *Intersectionality, Law and Society*, cit.
- Belloni I., Greco T., Milazzo L. 2016 (a cura di), *Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della cultura giuridica*, vol. II: *La prospettiva filosofica. Teorie dei diritti e questioni di fine vita*, Torino, Giappichelli.
- Belvisi F. 2013, *A proposito del riconoscimento delle istanze culturali che provengono dalle minoranze*, in «Ragion Pratica», 40, 2013, pp. 115-127.
- 2016, *Principi costituzionali: "dalla struttura alla funzione"*, in «Diritto & Questioni pubbliche», n. 16/2, pp. 163-189.
- Benhabib S. 1986, *Critique, Norm and Utopia*, New York, Columbia University.
- 1992, *Situating the Self. Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics*, Cambridge, Polity Press.
- Bernardini M.G. 2016, *Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari tra filosofia del diritto e disability studies*, Torino, Giappichelli.
- Bernardini M.G., Giolo O., 2014, *Il «parametro mobile». Note sul rapporto tra eguaglianza e differenza*, in «Filosofia politica», n. 3, pp. 505-520.
- Bernardini M.G., Giolo O. 2015 (a cura di), *Critiche di genere. Percorsi su norme, corpi e identità nel pensiero femminista*, Roma, Aracne.
- Bernini L. *Apocalissi queer: elementi di teoria antisociale*, Pisa, ETS, 2013.
- Besson S. 2005, *The Morality of Conflict: Reasonable Disagreement and the Law*, Oxford, Hart Publishing.
- Bix B.H. 2017, *Teorie del diritto. Idee e contesti*, ed. it. a cura di A. Porciello, Torino, Giappichelli.
- Blalock C. 2014, *Neoliberalism and the Crisis of Legal Theory*, in «Law and Contemporary Problems», 77, pp. 71-104.
- Bobbio N. 1972, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, Comunità.

- 1996, *Il positivismo giuridico* (1961), Torino, Giappichelli.
- Bonazzi C.
- 2012, *La teoria giuridico-politica dei Critical legal studies: presupposti filosofici e sociologici*, Fano, Aras.
- Bongiovanni G., Pino G., Roversi C.
- 2016 (a cura di), *Che cosa è il diritto. Ontologie e concezioni del giuridico*, Torino, Giappichelli.
- Bonsignori F.
- 2010, *Il realismo giuridico*, in AA.VV., *Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo*, Torino, Giappichelli, pp. 245-278.
- Borsellino P.,
- 2016, *Bobbio "filosofo del diritto dei giuristi"*, in M. Saporiti (a cura di), *Norberto Bobbio: rigore intellettuale e impegno civile*, Torino, Giappichelli, pp. 29-45.
- Brigaglia M.
- 2011, *Ragioni e vincoli: il potere dialettico del giurista*, Roma, Aracne.
- 2016, *Diritto, normalizzazione, bio-potere*, in Bongiovanni G., Pino G., Roversi C. (a cura di), *Che cosa è il diritto. Ontologie e concezioni del giuridico*, cit., pp. 441-474.
- Brown W., Halley J.
- 2002 (eds.), *Left Legalism/Left Critique*, Durham and London, Duke University Press, 2002.
- Brown W.
- 2015, *Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution*, New York, Zone Books.
- Bulygin E.,
- 2007, *Il positivismo giuridico* (2006), Milano, Giuffrè.
- Butler J.
- 2004, *La disfatta del genere* (2004), Roma, Meltemi.
- 2013, *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità* (1990), Roma-Bari, Laterza.
- 2017, *L'alleanza dei corpi*, a cura di F. Zappino, Milano, nottetempo.
- Cammarata R.
- 2011 (a cura di), *Chi dice universalità: i diritti tra teoria, politica e giurisdizione*, Milano, L'ornitorinco.
- Camposi G., Pupolizio I., Riva N.
- 2009 (a cura di), *Diritto e teoria sociale. Introduzione al pensiero socio-giuridico contemporaneo*, Roma, Carocci.
- Carrino A.
- 1990, *Solidarietà e diritto. La sociologia giuridica dei «Critical Legal Studies»*, in «Democrazia e diritto», n. 5-6, 1990, pp. V-XLVI (si tratta di un numero monografico, curato dallo stesso Carrino, dedicato ai CLS).
- 1992, *Ideologia e coscienza. Critical Legal Studies*, Napoli, ESI.
- 1999, *Roberto M. Unger e i «Critical Legal Studies»: scetticismo e diritto*, in Gf. Zanetti (a cura di), *Filosofi del diritto contemporanei*, Milano, Raffaello Cortina, pp. 155-182.
- Casadei Th.
- 2012 (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Torino, Giappichelli.
- 2015 (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino, Giappichelli.
- 2016a, *Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazioni, schiavitù*, cit.
- 2016b, *Ragionare, vedere, ascoltare. Il paradigma razionalista e la critica sociale*, in «Filosofia politica», n. 3, pp. 469-486.
- Cavarero A.
- 2011, *Tu che mi guardi, tu che mi racconti: filosofie della narrazione*, Milano, Feltrinelli (1997).

- Cochrane K.
2013, *All the Rebel Women: The Rise of the Fourth Wave of Feminism*, London, Guardian Book.
- Cooper D.
2004, *Challenging Diversity: Rethinking Equality and the Value of Difference*, Cambridge, Cambridge University Press.
- 2016, *Utopie quotidiane. Il potere concettuale degli spazi sociali inventivi* (2013), trad. it. a cura di M. Croce, Pisa, ETS.
- Corsi E.
2016, *Adorno e le teorie di genere*, in «Filosofia politica», n. 2, pp. 277-300.
- Costa P., Zolo D.
2002 (a cura di), *Lo Stato di diritto: storia, teoria, critica*, Milano, Feltrinelli.
- Crenshaw K.,
1989, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in «The University Chicago College Forum», pp. 139-167.
- D'Agostino F.,
1991, *Una filosofia della famiglia*, Torino, Giappichelli.
- 2014, *Sessualità. Premesse teoriche di una riflessione giuridica*, Torino, Giappichelli.
- Del Bò C.
2014, *La neutralità necessaria: liberalismo e religione nell'età del pluralismo*, Pisa, ETS.
- Di Lucia P.
2011, a cura di, *Assiomatica del normativo: filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli*, Milano, LED.
- Douzinas C., Goodrich P., Hachamovitch Y.
1994 (eds.), *Politics, Postmodernity and Critical Legal Studies: The Legality of the Contingent*, London-New York, Routledge.
- Dworkin R.
2013, *Giustizia per i ricchi* (2011), trad. it. di V. Ottonelli, Milano, Feltrinelli.
- Esposito M.
2015, *Politiche di salvezza. Teologia economica e secolarizzazione nel governo del sociale*, Milano-Udine, Mimesis.
- Facchi A.
2002, *I diritti nell'Europa multiculturale*, Roma-Bari, Laterza.
- 2013, *Breve storia dei diritti umani: dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne*, Bologna, Il Mulino (2007).
- 2016, *Diritto e potere nel femminismo*, in G. Bongiovanni, G. Pino, C. Roversi (a cura di), *Che cosa è il diritto. Ontologie e concezioni del giuridico*, cit., pp. 475-500.
- Fanlo Cortés I., Pozzolo S.
2013 (a cura di), *We want sex (equality). Riforme del mercato del lavoro, crisi economica e condizione delle donne in Europa*, fascicolo monografico di «AG - About Gender», vol. II, n. 4.
- Faralli C.,
2002, *La filosofia del diritto contemporanea: i temi e le sfide*, Roma-Bari, Laterza.
- 2006, *L'eredità del realismo giuridico*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 1, pp. 119-126.
- Faralli C., Cortesi C.
2005 (a cura di), *Nuove maternità. Riflessioni bioetiche al femminile*, Reggio Emilia, Diabasis.
- Faralli C., Zullo S.
2008 (a cura di), *Eutanasia, suicidio assistito e differenza di genere. Riflessioni bioetiche al femminile*, Bologna, BUP.

- Ferrajoli, L.
2007, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 3 voll., Roma-Bari, Laterza.
- Ferrari V.,
2012, *Relazione introduttiva a Diritto e politica. Le nuove dimensioni del potere. Atti del 27° Congresso della società italiana di filosofia del diritto* (Copanella di Staletti, 16-18 settembre 2010), a cura di A. Scerbo, Milano, Giuffrè, pp. 9-22.
- Ferraro L., Dicé F., Postigliola A., Valerio P.
2016 (a cura di), *Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto*, Milano-Udine, Mimesis.
- Filippini M.
2011, *Gramsci globale. Guida pratica alle interpretazioni di Gramsci*, Bologna, Odoya.
- Fineman M.A.
2004, *The Autonomy Myth: A Theory of Dependence*, New York, The New Press.
2005, *Gender and Law: Feminist Legal Theory's Role in New Legal Realism*, in «Wisconsin Law Review», vol. 405, pp. 405-431.
- Fineman M.A., Tomandsen N.S.
2013 (eds.), *Transcending the Boundaries of Law: Generations of Feminism and Legal Theory* (1991), London, Routledge.
- Forst R.
2013, *Critica dei rapporti di giustificazione. Prospettiva di una teoria politica critica* (2011), Torino, Trauben.
- Galli C.
2015, *Filosofia politica*, in *Problemi d'oggi (Storia della filosofia occidentale, vol. VII)*, a cura di G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori, Bologna, Il Mulino, pp. 75-97.
2016, *Le forme della critica. Epoca, contingenza, emergenza*, in «Filosofia politica», n. 3, pp. 395-418.
- Gianformaggio L.
2005, *Eguaglianza, donne, diritto*, a cura di A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch, Bologna, Il Mulino.
- Giolo O.
2016, *Eguaglianza e pari opportunità sono conciliabili? Un tentativo di chiarificazione concettuale (e di proposta politico-giuridica)*, in F. Rescigno (a cura di), *Percorsi di eguaglianza*, Torino, Giappichelli, pp. 352-366.
- Golder B., Mc Loughlin D.
2017 (eds.), *The Politics of legality in a Neoliberal Age*, Oxford, Taylor & Francis.
- Grimké S.M.
2016, *Poco meno degli angeli. Lettere sull'eguaglianza dei sessi*, a cura di Th. Casadei, trad. it. di I. Heindorf, con una nota bibliografica di S. Vantin, Roma, Castelvechi.
- Grompi A.
2017, *V come vulnerabilità*, Assisi, Cittadella editrice.
- Guastini R.
1994, «Diritti», in *Analisi e diritto 1994*, a cura di P. Comanducci e R. Guastini, Torino, Giappichelli, pp. 163-174.
2013, *Il realismo giuridico ridefinito*, in «Revus-Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law», n. 19, pp. 97-111: <http://revus.revues.org/2400>.
2014, *La sintassi del diritto*, Torino, Giappichelli.
- Guglielmetti C.
2009, *Law and economics. Origini e complessità dell'analisi economica del diritto*, in Campesi G., Pupolizio I., Riva N. (a cura di), *Diritto e teoria sociale*, cit., pp. 165-204.
- Haggerty G.E., McGarry M.
2007 (eds.), *A Companion to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Studies*, Oxford, Blackwell.

- La Torre M.
 2010, *Dopo Hart: il dibattito giusfilosofico contemporaneo*, in AA.VV., *Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo*, cit., pp. 345-389.
- La Torre M., Lalatta Costerbosa M.
 2014, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, Bologna, Il Mulino.
- Lalatta Costerbosa M.
 2003, *Diritto e potere*, in *Una introduzione alla filosofia del diritto*, a cura di M. La Torre, A. Scerbo, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, pp. 163-190.
- 2014, *La democrazia assediata. Saggio sui principi e la loro violazione*, Roma, DeriveApprodi.
- 2016, *Il silenzio della tortura. Contro un crimine supremo*, Roma, DeriveApprodi.
- Leiter B.
 2007, *Naturalizing Jurisprudence. Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy*, Oxford-New York, Oxford University Press.
- Jori M., Pintore A.
 1998, *Manuale di teoria generale del diritto*, Torino, Giappichelli.
- Jullien F.
 1998, *Trattato dell'efficacia*, Torino, Einaudi (1997).
- Manzini P., Lollini A.
 2015 (a cura di), *Diritti fondamentali in Europa. Un casebook*, Bologna, Il Mulino.
- Marini G.
 1986, *Metodi e teorie. I Critical Legal Studies*, in «Rivista critica del diritto privato», n. 1, pp. 187-213.
- Marra A.
 2010, *Diritto e disability studies: materiali per una nuova ricerca multidisciplinare*, prefazione di P. Cendon, Reggio Calabria, Falzea.
- Marzocco A.
 2016, *Aporie identitarie. Modelli e criticità del pluralismo normativo nelle società multiculturali*, in «Diritto e religioni», n. 2, pp. 458-469.
- Mazzarese T.
 2013, *Diritto, tradizioni, traduzioni: la tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Torino, Giappichelli.
- Mazzarese T., Parolari P.
 2010, *Diritti fondamentali: le nuove sfide. Con un'appendice di carte regionali*, Torino, Giappichelli.
- Mellino M.
 2005, *La condizione postcoloniale*, Roma, Meltemi.
- Mezzadra S.
 2008, *La condizione postcoloniale: storia e politica nel presente globale*, Verona, ombrecorte, 2008.
- Milazzo L.
 2015, *Fuori luogo? La "lotta per il diritto" dei migranti in Italia*, in «Teoria e critica della regolazione sociale», fascicolo a cura di Menga e F. Ciaramelli, dedicato a «L'epoca dei populismi. Diritti e conflitti», n. 2, pp. 153-165.
- Minda G.
 2001, *Teorie postmoderne del diritto* (1995), a cura di M. Barberis, Bologna, Il Mulino.
- Mindus P.
 2014, *Cittadini e no: forme e funzioni dell'inclusione e dell'esclusione*, Firenze, Firenze University Press.
- Moller Okin S.
 2007, *Diritti delle donne e multiculturalismo*, a cura di A. Besussi, A. Facchi, Milano, Raffaello Cortina.

Monceri F.

2010, *Oltre l'identità sessuale: teorie queer e corpi transgender*, Pisa, ETS.

Morondo Taramundi D.,

2016, "... che finalmente si consideri violazione del principio giuridico dell'eguaglianza ...l'oppressione anziché la discriminazione". *Sul contributo di Letizia Gianformaggio alla critica del diritto antidiscriminatorio: un indirizzo e due tasselli*, in Giolo O.-Pastore B. (a cura di), *Diritto, potere e ragione nel pensiero di Letizia Gianformaggio*, Napoli, Jovene, 65-78.

Morrone A.

2014, *Il bilanciamento nello stato costituzionale: teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali*, Torino, Giappichelli.

Moyn S.

2016, *Legal Theory among the Ruins*, in J. Desautels, Stein, C. Tomlins (eds.), *In Search of Contemporary Legal Thought*, Cambridge, Cambridge University Press.

Nino C.S.

1999, *Diritto come morale applicata* (1994), a cura di M. La Torre, Milano, Giuffrè.

Palazzani L.

2007, *La bioetica e la differenza di genere*, Roma, Studium.

2011, *Sex/gender. Gli equivoci dell'eguaglianza*, Torino, Giappichelli.

2016, *La filosofia per il diritto: teorie, concetti, applicazioni*, Torino, Giappichelli.

Palombella G.

2003, *L'autorità dei diritti: i diritti fondamentali tra istituzioni e norme*, Roma-Bari, Laterza.

2012, *È possibile una legalità globale? Il Rule of law e la governance del mondo*, Bologna, Il Mulino.

2016, *Oltre il principio di legalità dentro e fuori lo Stato: i due versanti del diritto e il rule of law*, in Pino G., Villa V. (a cura di), *Rule of law: l'ideale della legalità*, Bologna, Il Mulino, pp. 61-88.

Pannarale L.

2002, *Giustiziabilità dei diritti: per un catalogo dei diritti umani*, Milano, Franco Angeli.

Pariotti E.

2008, *I diritti umani. Tra giustizia e ordinamenti giuridici*, Torino, UTET.

Parolari P.

2014, *Le violenze contro le donne come questione (trans) culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul*, in «Diritto e questioni pubbliche», 14, pp. 859-890.

2016, *Culture, diritto, diritti: diversità culturale e diritti fondamentali negli stati costituzionali di diritto*, Torino, Giappichelli.

Pastore B.

2012, *Giustizia*, in U. Pomarici (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto*, vol. I, Torino, Giappichelli, pp. 259-280.

2014, *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, Padova, Cedam.

Pino G., V. Villa

2016 (a cura di), *Rule of law: l'ideale della legalità*, Bologna, Il Mulino.

Pintore A.

2010, *Le due torri. Diritti e sicurezza ai tempi del terrore*, in Ead., *Democrazia e diritti. Sette studi analitici*, Pisa, ETS, pp. 125-152.

Pitch T.

1977, *Sociologia alternativa e Nuova Sinistra negli Stati Uniti d'America*, Firenze, La Nuova Italia.

2008, *La società della prevenzione*, Roma, Carocci.

Poggi F.

2017, *Violenze di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in «Diritti umani e Diritto internazionale», 1, pp. 51-76.

- Porciello A.
 2016, *Principi dell'ordine sociale e libertà individuale: saggio sulla Jurisprudence di Lon L. Fuller*, Pisa, ETS.
- Pozzolo S.
 2016a, *Gestazione per altri (ed altre). Spunti per un dibattito in (una) prospettiva femminista*, in «Rivista di biodiritto», n. 2, pp. 93-110.
 2016b, *Nuove tecnologie riproduttive: fra liberazione e nuove forme di patriarcato*, in «Diritto&Questioni pubbliche», n. 2, pp. 53-65.
- Pozzolo S., Verza A.
 2015 (a cura di), *Presentazione* al fascicolo monografico “A proposito di identità”, in «Ragion pratica», n. 2, pp. 293-294.
- Preterossi N.
 2015, *Ciò che resta della democrazia*, Roma-Bari, Laterza.
- Pupolizio I.
 2009, *I Critical Legal Studies. Le contraddizioni del “legalismo liberale”*, in Campesi G., Pupolizio I., Riva N. (a cura di), *Diritto e teoria sociale*, cit., pp. 205-255.
- 2010, *Più realisti del re? Il realismo giuridico statunitense nella prospettiva dei “Critical Legal Studies”*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 1, pp. 73-104.
- Rasmussen D., Swindal J. (eds.)
 2004, *Critical Theory*, 4 voll., London, Sage Publications.
- Rasulov A.
 2014, *CLS and Marxism: A History of an Affair*, in «Transnational Legal Theory», vol. 5, pp. 622-639.
- Rescigno F.
 2016 (a cura di), *Percorsi di eguaglianza*, con una *Prefazione* di L. Carlassare, Torino, Giappichelli.
- Rigo E.,
 2007, *Europa di confine: trasformazioni della cittadinanza nell'Unione allargata*, Roma, Meltemi.
- 2015 (a cura di), *Leggi, migranti e caporali: prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pisa, Pacini.
- Riva N.
 2011, *Eguaglianza delle opportunità*, Roma, Aracne.
- 2016, *Egalitarismi: concezioni contemporanee della giustizia*, Torino, Giappichelli.
- Rodotà S.,
 2006, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, Feltrinelli.
- Romeo F.
 2014 (a cura di), *Le relazioni affettive non matrimoniali*, Torino, UTET.
- Sartre J.P.
 1963, *Presentazione di «Temps Modernes» [1945]*, in *Che cos'è la letteratura*, Milano, Il Saggiatore, pp. 215-228.
- Russell Hochschild A.
 2013, *Lavoro emozionale e struttura sociale* (1979), Roma, Armando.
- Santoro D.
 2015, *Famiglia*, in M. Ricciardi-A. Rossetti-V. Velluzzi (a cura di), *Filosofia del diritto: norme, concetti, argomenti*, Roma, Carocci, pp. 221-236.
- Scarpelli U.
 1981, *Filosofia e diritto*, in AA.VV., *La cultura filosofica italiana dal 1945 al 1980*, Napoli, Guida, pp. 189-216.
- Schiavello A., Velluzzi V.
 2005 (a cura di), *Il positivismo giuridico contemporaneo: una antologia*, Torino, Giappichelli.

- Schiavello A.
2016, *Ripensare l'età dei diritti*, Modena, Mucchi.
- Sciurba A.
2009, *Campi di forza. Percorsi confinati di migranti in Europa*, Verona, ombre corte.
2016, *La cura servile, la cura che serve*, Pisa, Pacini editore.
- Simoncini A.
2015 (a cura di), *Dal pensiero critico. Filosofie e concetti per il tempo presente*, Milano-Udine, Mimesis.
- Stone M.
2002, *Formalism*, in J. Coleman, S. Shapiro (eds.), *The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law*, Oxford, Oxford University Press, pp. 166-205.
- Tarello G.
1962, *Il realismo giuridico americano*, Milano, Giuffrè.
- Thomas K., Zanetti Gf.
2005 (a cura di), *Legge, razza, diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti*, Reggio Emilia, Diabasis.
- Trujillo Perez I.
2007, *Giustizia globale. Le nuove frontiere dell'eguaglianza*, Bologna, Il Mulino.
2009, *La giustizia e le nuove frontiere dell'eguaglianza*, in «Ragion pratica», n. 2, pp. 459-471.
- Tully J.
1995, *Strange Multiplicity*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Unger R.M.
1986, *The Critical Legal Studies Movement*, Cambridge MA., Harvard University Press.
2015, *The Critical Legal Studies Movement. Another Time, A Greater Task*, n.e., London, Verso.
- Valentini C.
2016, *I Critical Legal Studies e l'ontologia del diritto*, in G. Bongiovanni, G. Pino, C. Roversi (a cura di), *Che cosa è il diritto. Ontologie e concezioni del giuridico*, cit., pp. 501-535.
- Vatiero M.
2009, *Understanding Power. A 'Law and Economics' Approach*, Saarbrücken, VDM-Verlag Publisher.
- Verza A.
2006, *Il dominio pornografico. Femminismo e liberalismo alla prova*, Napoli, Liguori.
- Vida S.
2016, *Identità precarie. Il soggetto neoliberale tra incertezza, governamentalità e violenza*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 2, pp. 479-506.
- Viggiani G.,
2016, *La sessualità delle persone con disabilità intellettiva: una sessualità "disabile"?*, in P. Valerio, T. Liccardo, A. Ricciardi, S. de Conciliis (a cura di), *Affettività, relazioni e sessualità nella persona con disabilità: tra barriere familiari e opportunità istituzionali*, Napoli, Fridericiana Editrice Universitaria, pp. 75-86.
- Viola F., Zaccaria G.
2003, *Le funzioni del diritto*, in F. Viola, Zaccaria G., *Le ragioni del diritto*, Bologna, il Mulino, pp. 9-63.
2012, *Presentazione* in *Quale filosofia del diritto?*, sezione monografica della «Rivista di filosofia del diritto», n. 1, pp. 3-22.
- Young I.
1996, *Le politiche della differenza* (1990), presentazione di L. Ferrajoli, Milano, Feltrinelli.
- Young R.J.C.
2005, *Introduzione al postcolonialismo*, Roma, Meltemi.

- Waldron J.
 2002, *God, Locke and Equality. Christian Foundation in Locke's Political Thought*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Walzer M.
 1999, *Geografia della morale. Democrazia, tradizioni e universalismo* (1994), a cura di G. Palombella, trad. it. di N. Urbinati, Bari, Dedalo.
- Zanetti Gf.
 1999 (a cura di), *Filosofi del diritto contemporanei*, Milano, Raffaello Cortina.
 2003 (a cura di), *Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto*, Roma, Carocci.
 2004, *Introduzione al pensiero normativo*, Reggio Emilia, Diabasis.
 2015a, *Eguaglianza come prassi*, Bologna, Il Mulino.
 2015b, *L'orientamento sessuale. Cinque domande tra filosofia e diritto*, Bologna, Il Mulino.
- Zanichelli M.
 2012, *Persone prima che disabili: una riflessione sull'handicap tra giustizia ed etica*, Brescia, Queriniana.
- Zappino F., Coccoli L., Tabacchini M.
 2014 (a cura di), *Genealogie del presente: lessico politico per tempi interessanti*, Milano-Udine, Mimesis.

Finito di stampare nel mese di Maggio 2014
presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.p.A.
Via A. Gherardesca • 56121 Ospedaletto • Pisa
Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300
www.pacinieditore.it



Finito di stampare anno 2017
presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.r.l.
Via A. Gherardesca • 56121 Ospedaletto • Pisa
Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300
www.pacinieditore.it

